

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 1956
(107^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

I N D I C E

Disegno di legge:

« Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia » (1579) (D'iniziativa dei deputati Bartole e Salizzoni) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	. Pag. 1887, 1907, 1917, 1918, 1919
FORTUNATI 1912, 1913
GAVA	. . 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1913, 1915
JANNACCONE 1903, 1904, 1905, 1907, 1917
MARINA	. 1887, 1903, 1906, 1907, 1917, 1918, 1919
MARIOTTI 1909, 1917
MEDICI, <i>Ministro del tesoro</i>	1904, 1905, 1907, 1915
RODA	. 1904, 1905, 1906, 1907, 1909, 1910, 1913
TOMÈ, <i>relatore</i> 1904, 1905, 1914, 1915
TRABUCCHI 1905, 1911, 1918

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bertone, Braccesi, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Gava, Giacometti, Guglielmo, Jannac-

cone, Marina, Mariotti, Minio, Negroni, Ponti, Roda, Spagna, Spagnolli, Tomè e Trabucchi.

Intervengono il Ministro del tesoro Medici ed i Sottosegretari di Stato per il tesoro Arcaini e Mott e per le finanze Piola.

DE LUCA LUCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bartole e Salizzoni: « Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia » (1579) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bartole e Salizzoni: « Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia », già approvato dalla Camera dei deputati. Riprendiamo la discussione generale su questo disegno di legge.

MARINA. Il progetto di legge di iniziativa degli onorevoli Bartole e Salizzoni, sottoposto al nostro esame nel testo già approvato dalla Camera, frutto di emendamenti sull'originario disegno del quale conserva solo il concetto della discriminazione negli indennizzi, è accompagnato dai pareri espressi dalla 9^a Commissione industria e commercio e dalla 3^a Commissione esteri in senso stranamente favorevole dopo alcune verbalizzate perplessità e considerazioni quanto alla forma e alla sostanza del progetto stesso.

Abbiamo nella precedente seduta ascoltato il punto di vista del relatore il quale, in un'ampia e chiara esposizione, ha lumeggiato i precedenti storici e legislativi che hanno informato le trattative con il Governo della Repubblica jugoslava e che hanno portato alla conclusione di avere a disposizione un montante in 72 milioni di dollari, pari a circa 45 miliardi di lire, con i quali verranno indennizzati i beni, i diritti e gli interessi ceduti alla Jugoslavia.

Il senatore Tomè ha già rilevato che a fronte del *forfait* concordato stava una nostra richiesta di circa 130 miliardi di lire ed ha, nel contempo, inquadrato l'accordo del 18 dicembre 1954, nel complesso degli accordi inerenti alla soluzione relativa all'amministrazione del Territorio Libero di Trieste.

Effettivamente non può sfuggire alla nostra attenzione, mentre ci accingiamo a legiferare in una questione che è lecito definire sommamente delicata e complessa, che il sacrificio che si è inteso imporre ai profughi giuliano-dalmati è senza dubbio di una rilevante entità. Si è quindi ritenuto da parte governativa di risolvere le questioni economiche dei cittadini italiani secondo calcoli politici, ai quali ovviamente i giuliano-dalmati dovevano rimanere estranei: infatti, è noto che la sensibile differenza fra i 130 miliardi, che rappresentano l'attuale valore dei beni secondo una valutazione fiscale, e i 45 miliardi del *forfait*, è derivata dal fatto che, in occasione del *Memorandum d'Intesa* del 5 ottobre 1954, la Jugoslavia aderì all'ingresso delle truppe italiane a Trieste subordinando tale consenso alla condizione di ottenere questa forte riduzione del suo debito.

Se pertanto i profughi, mentre attendevano di ricuperare la ricchezza che avevano creato nel corso dei secoli, si trovano di fronte a questa grave svalutazione, pare logico e socialmente equo almeno regolamentare la distribuzione di questo attivo fallimentare in un modo che non rappresenti un ulteriore sacrificio e soprattutto che rimanga nei limiti della liceità.

L'onorevole relatore, nel rilevare che il disegno di legge in parola esclude una ripartizione proporzionale e propone, invece, una attribuzione discriminata per scaglioni, affronta la questione se il criterio discriminato possa avere

giustificazioni e se la discriminazione sia giuridicamente ammissibile. E, ritenendo con alcune argomentazioni discutibili di poter dare una risposta affermativa all'uno ed all'altro quesito, conclude che il disegno di legge possa essere votato così com'è.

Mi pare che non possiamo uniformarci a questa conclusione, soprattutto perchè la sensibilità sociale, alla quale si appella il senatore Tomè per convalidare il suo punto di vista, porta piuttosto ad un diverso orientamento basato su principi di giustizia sociale e di etica che non possono essere avulsi dalla dovuta evidenza delle esigenze dell'economia nell'interesse nazionale.

Quanto sopra in particolare riferimento alla sostanza della materia sulla quale stiamo argomentando e non anche alla forma circa la giuridica ammissibilità del criterio discriminato che il disegno di legge adotta, e che merita la nostra prima attenzione.

Desidero quindi e anzitutto soffermarmi brevemente su questo aspetto della questione, sulla quale si sono del resto manifestate serie perplessità da parte di componenti dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

Preferisco dare quindi la precedenza a questo aspetto della questione, che l'onorevole relatore ha invece trattato nella seconda parte della sua esposizione, per una premessa che appare logica al mio punto di vista che non sia intanto necessaria una nuova legge per addivenire alla corresponsione dei saldi. Poichè, infatti, la legge 5 dicembre 1949, n. 1064, ha già sancito, all'articolo 4, che sarà liquidato l'indennizzo nei limiti in cui esso sarà stato effettivamente corrisposto dalla Jugoslavia, e poichè quest'ultima ha effettivamente corrisposto 45 miliardi, non rimane che procedere alla distribuzione, senza bisogno di legiferare ulteriormente, con il pericolo di creare, oltre tutto, un possibile conflitto nella stessa legislazione interna.

Neppure occorrono nuove disposizioni quanto all'organo esecutivo, perchè la stessa legge n. 1064 ha oltre tutto disposto, all'articolo 5, che la Commissione interministeriale proceda alla liquidazione degli indennizzi concordati con il Governo jugoslavo.

Se si è dovuta emanare la legge 31 luglio 1952, n. 1131, per autorizzare la detta Com-

missione ad effettuare le anticipazioni, ciò è stato perchè le precedenti norme avevano sancito in tale organo solo il compito dei saldi; e poichè ora siamo appunto in fase di saldi, assolutamente qualificata è già la detta Commissione alla operazione.

E se, ad un certo momento, si è convenuto di assumere, in luogo di valutazione singola, un indennizzo globale, ciò non significa che si debba dare una diversa esecuzione alla legge n. 1064 per quanto concerne il compito della Commissione interministeriale, che non è stata abrogata, e che è quello di liquidare il saldo nei limiti dei 45 miliardi oggi globalmente acquisiti.

Ho avuto modo di rilevare, con piacere, che anche il Ministro del tesoro condivideva, il 23 novembre 1955, il mio punto di vista: rispondendo infatti all'interrogazione dell'onorevole Marangone, faceva presente che « ... questa amministrazione ritiene che con la legge 5 dicembre 1949, n. 1064 e con l'Accordo del 18 dicembre 1954, non si ritengono necessarie ulteriori norme sia pure regolamentari per il pagamento degli indennizzi in parola ».

Uguale consenso la mia tesi riscontrò nel Sottosegretario di Stato per il tesoro, il quale il 25 gennaio 1956, dinanzi alla IV Commissione della Camera dei deputati, in sede di esame del progetto di legge sul quale oggi stiamo argomentando, ha concluso che, ritenendo la Commissione interministeriale pienamente facoltizzata a procedere alla liquidazione degli indennizzi, « il Governo non ha sentito alcuna necessità di chiedere una legge apposita per procedere alla liquidazione ».

Del resto, per istruzioni dell'attuale Ministro del tesoro, che confermava in tal modo le istruzioni già impartite dal suo predecessore, la Commissione interministeriale aveva già provveduto a varare i primi saldi e a disporre i primi pagamenti.

Ho inteso mettere in rilievo la compiutezza della legislazione vigente e desidero pertanto rilevare che, mentre i profughi avrebbero già dovuto essere stati indennizzati poichè il Governo italiano da due anni è in possesso dei 45 miliardi, siamo invece ancora a discutere su di una inutile regolamentazione mentre persi-

ste l'attesa dei giuliano-dalmati che da oltre 10 anni hanno perduto i loro beni.

E si discute per indennizzarli con un criterio discriminato sulla cui ammissibilità, dal punto di vista giuridico, non posso essere d'accordo con l'onorevole relatore.

La preoccupazione che abbia a verificarsi la possibilità di azioni giudiziarie contro lo Stato italiano per i beni nazionalizzati e confiscati, non pare dover sussistere per l'onorevole relatore. Ciò in quanto ritiene che, essendo stata la discriminazione definita anticostituzionale con riferimento al fatto che, per l'articolo 2, n. 3 dell'Accordo del dicembre 1954, i 72 milioni di dollari valgono « come base per l'indennità da pagarsi agli interessati », non può considerarsi tale espressione come vincolante alla distribuzione proporzionale, tenuto altresì presente che per i titolari dei beni nazionalizzati e confiscati non può parlarsi di diritto soggettivo.

Mi pare che chi definisce anticostituzionale una legge adottata sul progetto in esame non intenda riferirsi alla argomentazione come sopra riportata. La anticostituzionalità sta nel fatto che il criterio discriminato sia, per applicazione di diversi coefficienti, in riferimento al valore dei beni da indennizzare.

L'Accordo italo-jugoslavo 23 maggio 1949 ha stabilito che l'indennizzo sia corrisposto nella misura del valore 1938 rivalutato con coefficiente diverso, riferito non già però alla entità del valore stesso, ma bensì alle categorie nelle quali i beni devonsi classificare per la loro natura. Il successivo Accordo 18 dicembre 1954 fissa, come base di calcolo per le indennità, l'ammontare globale del valore dei beni in 45 miliardi; e se stabilisce, pertanto, una riduzione indiscriminata ed assai grave degli effettivi valori dei beni, esclude tuttavia una variazione dei criteri di assegnazione degli indennizzi, così che la somma forfettizzata debbesi ripartire proporzionalmente ai valori effettivi. Poichè la somma ricevuta è inferiore a quella dovuta, la riduzione dell'ammontare degli indennizzi debbesi effettuare secondo una percentuale uguale per tutti. È particolarmente da notare che a questa dizione si riportano le già menzionate leggi interne quando stabiliscono la liquidazione dell'indennizzo nei limi-

ti effettivamente corrisposti dalla Jugoslavia (n. 1064) e quando regolano la distribuzione delle anticipazioni (n. 1131), così che, in giusta esecuzione, la Commissione interministeriale si è attenuta al criterio della proporzionalità nella distribuzione dei 15 miliardi di acconto.

Non posso pertanto convenire con l'onorevole relatore che l'Accordo del 18 dicembre 1954 non vincoli il Governo italiano a criteri specifici di distribuzione; poichè questo Accordo non ha inteso variare il criterio sancito nel precedente, che è quello proporzionale, anche se ha variato il sistema dell'indennizzo da parte jugoslava, da valutazione singola a valutazione globale. Quanto poi al non sussistere nei titolari di beni nazionalizzati e confiscati un diritto soggettivo perchè questi titolari non avrebbero avuto alcuna azione contro lo Stato jugoslavo e possono considerarsi portatori solo di un interesse legittimo e protetto, realizzabile dallo Stato italiano, mi pare che non possiamo essere d'accordo neppure su questo punto con l'onorevole relatore.

Egli, a conferma del suo punto di vista, richiama anche la posizione dei danneggiati di guerra italiani in territorio nazionale, per i quali portatori di indennizzi-concessione si sono adottate discriminazioni di aliquote e di importi, senza che ciò apparisse incostituzionale.

Ma è sfuggito evidentemente all'onorevole relatore il punto essenziale della questione, per il quale non è possibile raffrontare i titolari dei beni perduti in Jugoslavia con i titolari di beni danneggiati in territorio nazionale o perduti all'estero.

Agli italiani che hanno perduti i beni a seguito di nazionalizzazione, confisca o riforma agraria da parte della Repubblica jugoslava l'indennizzo viene pagato dalla Jugoslavia stessa e non dallo Stato italiano, il quale risarcisce invece le perdite dei danneggiati di guerra su territorio nazionale. Si tratta nel nostro caso, quindi, di denaro jugoslavo, mentre negli altri casi si tratta di denaro italiano.

Lo Stato italiano, come del resto risulta anche ben chiaro dal contenuto dell'articolo 4 della legge n. 1064 e dalla relazione governativa che la accompagna, intende essere e non è altro che un tramite tra lo Stato jugoslavo, debitore, e i cittadini italiani che vantano il cre-

dito. I quali ultimi, quindi, non sono i portatori di un interesse protetto e realizzabile dello Stato italiano, ma sono titolari di un vero e proprio diritto soggettivo. Nè a togliere agli stessi tale subiettività nel diritto può influire il fatto che i 45 miliardi siano ad essi corrisposti dalla cassa dello Stato italiano in quanto si è trattato di una compensazione in sede internazionale dei debiti fra la Jugoslavia a titolo di indennizzo per i beni espropriati e l'Italia a titolo di riparazioni di guerra.

Ovviamente se non ci fosse stata la compensazione, il cittadino italiano avrebbe realizzato il suo credito in base alla legge jugoslava sulla nazionalizzazione. Non può sminuire questo diritto, ripeto, il fatto che, *rebus sic stantibus*, il profugo debba vedere soddisfatto il proprio credito dal Governo italiano.

Per quanto riguarda i beni liberi, l'onorevole relatore, giustamente, riconosce questo diritto soggettivo e pertanto egli concorda con il mio punto di vista circa la incostituzionalità di una legge adottata sul disegno in esame. Egli fa tuttavia riferimento ad una questione di sostanza, che potrebbe anche superare la questione di forma così da ottenere l'acquiescenza degli interessati. E sotto un punto di vista pratico posso anche concordare con lui.

Non posso però condividere una certa giustificazione che egli dà quando asserisce che i titolari dei beni liberi, beneficiando per il 90 per cento del moltiplicatore 35 e per il restante 10 per cento del moltiplicatore 20, raggiungono il realizzo effettivo di tutto il valore del bene ceduto secondo le valutazioni computabili con il luogo dove i beni sono posti e coi vincoli che colà esistono anche per le minori proprietà. Infatti, non è alla valutazione del luogo dove i beni sono posti che noi dobbiamo fare riferimento, ma dobbiamo tenere in evidenza che il valore dei beni nel territorio ceduto deve essere sempre riferito per l'Accordo del 23 maggio 1949 ai valori del libero mercato del 1938, moltiplicato per coefficienti differenziati a seconda della categoria economica dei beni.

In tal senso anche con questo moltiplicatore siamo ben lungi dall'ottenere un realizzo che effettivamente corrisponda all'entità del bene.

In conclusione, quindi, io richiamo preliminarmente l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che non è necessaria un'ulteriore legge per distribuire i saldi ai giuliano-dalmati e che, comunque, una legge adottata sul progetto che abbiamo all'esame potrebbe senza dubbio determinare, per l'adozione di un criterio discriminato, anzichè di un criterio proporzionale, la possibilità di azioni giudiziarie sia per le vie della Magistratura ordinaria, che per la via della Corte costituzionale. Ciò perchè una legge interna verrebbe unilateralmente a modificare un accordo internazionale, reso esecutivo e debitamente ratificato, facendo cadere lo Stato in un illecito internazionale dal momento che legislativamente viene violata una convenzione tra Governi; ciò perchè altresì con la nuova legge, di fronte alla legge precedente la cui applicazione è da tempo in atto ed in base alla quale sono state compiute delle operazioni, si verrebbero a determinare differenti classi di cittadini aventi lo stesso diritto e trattati diversamente uno dall'altro.

Quanto sopra detto è riferito ad un profilo esclusivamente giuridico; ma a noi incombe avere riguardo anche ad un profilo politico per le conseguenze che un criterio discriminato nella liquidazione degli indennizzi potrebbe avere anche in questo campo. Sappiamo che sono ancora da disciplinare i rapporti per i beni esistenti nella Zona B: se pertanto adottiamo presso di noi un riparto con criteri diversi da quelli proporzionali, quando si stabiliranno gli indennizzi per quei beni, la Jugoslavia troverà comodo prendere atto del nostro procedimento per pagare con coefficiente di rivalutazione irrisorio rispetto al 1938 i valori superiori ad un certo importo. Il nostro Ministero degli esteri si troverebbe pertanto assai pregiudicato in queste trattative diplomatiche e si creerebbero i precedenti perchè un diverso gruppo di danneggiati vedrebbe completamente compromesso anche il proprio interesse.

Dopo quanto ho esposto fin qui, il mio punto di vista mi porterebbe logicamente a concludere che dovrei aver finito questo mio intervento.

Senonchè non posso scartare l'ipotesi che questa mia conclusione possa non trovare accondiscendenza tra gli onorevoli colleghi, i quali possono essere piuttosto portati a ravvisare,

comunque, l'opportunità di una regolamentazione nella distribuzione dei saldi, e perciò mi intrattengo anche sul sostanziale contenuto del disegno di legge, affidando, pur tuttavia, le considerazioni che sono per fare alla sensibilità degli onorevoli colleghi.

La discriminazione nei coefficienti, riferita ai valori dei beni, trova, nella affermazione dell'onorevole relatore, una giustificazione che è basata su di una sensibilità sociale. Infatti il senatore Tomè ci presenta questo ragionamento: partendo dal concetto di addivenire ad una distribuzione proporzionale, poichè 20.000 circa sono gli indennizzabili per un valore totale, al 1938, di circa 2 miliardi e mezzo di lire, ci troveremo di fronte al fatto che per soli 100 indennizzabili sarebbero impegnati 23 miliardi e 400 milioni, mentre agli altri 20.000 andrebbero 21 miliardi e 600 milioni.

Questo raffronto dei 100 contro i 20.000 desta impressione sgradevole, asserisce il relatore, per chi abbia sensibilità sociale.

Va anzitutto osservato che i termini della questione non sono esattamente posti in questa argomentazione. Non si può, infatti, fare riferimento al numero degli indennizzabili; si vorrebbe dimenticare, così operando, che gli indennizzi in parola non sono conferiti in funzione di persone fisiche o giuridiche, ma bensì in funzione dei valori perduti.

E se pochi danneggiati assommano da soli un complessivo importo di valore perduto che supera il complessivo importo raggiunto dai molti altri, ciò non toglie consistenza al riferito dato di fatto che la Jugoslavia ha giustamente inteso di indennizzare i titolari dei beni da essa espropriati non in funzione della loro personalità singola, ripeto fisica o giuridica, ma in funzione dei beni.

Tale risultanza trova del resto la sua più indiscutibile e valida conferma nel fatto che il *forfait* dei 45 miliardi è stato raggiunto appunto considerando il valore globale dei beni e non quello riferito ai singoli titolari. Ne è riprova la considerazione che se il *forfait* fosse stato raggiunto prendendo a base di calcolo i singoli beni, con i criteri adottati nel presente progetto, si sarebbe pervenuti ad un montante nettamente inferiore.

Mi pare quindi che il richiamare la sensibilità sociale dinanzi a questo raffronto non sia metterla di fronte ai reali termini della questione. Chè, anzi, se da una parte abbiamo un valore di una certa entità e dall'altra un valore di una entità inferiore, sarebbe forse sensibilità sociale tenere conto del maggiore sacrificio sopportato dagli uni nei confronti degli altri.

Si allude, nella relazione, ai danneggiati minori, volendosi intendere quegli indennizzabili che attendono la possibilità di una ripresa economica e di una ricostruzione nelle proprie imprese, mentre per gli indennizzabili maggiori si ravvisa un problema di dimensione di ricchezza e non di necessità di vita.

Senza dubbio tutti i profughi giuliano-dalmati hanno oggi particolari esigenze perchè il depauperamento loro li ha costretti a dolorose rinunce e li ha fino ad oggi tenuti nella condizione di non poter riprendere la vita di lavoro alla quale erano prima attivamente dedicati.

Ma non si può non riconoscere che, se per i così detti danneggiati minori si fa questione di ripresa economica, per i così detti danneggiati maggiori la stessa necessità si impone in termini che certamente, assai meglio che nel primo caso, potranno avere una notevole ripercussione sulla economia nazionale.

Nè d'altra parte io posso condividere l'affermazione dell'onorevole relatore che, ponendo per gli indennizzabili maggiori solo un problema di ricchezza, giustifica pienamente che un criterio discriminato conceda un coefficiente di gran lunga inferiore a quello concesso negli altri scaglioni.

Non posso dividerla perchè non posso sottoscrivere quella che mi pare essere un'assurdità, che cioè una legge intenda privare un cittadino del suo diritto solo perchè, riconoscendoglielo, aumenterebbe la sua ricchezza, ammesso che di ricchezza si possa parlare anche nei così detti indennizzabili maggiori, quando cioè si tratta di profughi che nel territorio ceduto hanno perduto aziende e proprietà immobiliari ed agrarie.

Noi non possiamo non vivere la vita economica nazionale; non possiamo quindi disconoscere che la grave discriminazione che si vorrebbe adottare viene a colpire tutte le industrie e moltissime altre proprietà agricole ed

immobiliari, sì da impedire ogni possibilità di ripresa delle aziende giuliane e dalmate che hanno atteso le liquidazioni proprio per poter riprendere il lavoro forzatamente interrotto dalla occupazione jugoslava.

E non possiamo fingere di non sapere che si stanno già verificando, particolarmente nelle zone di Udine e Gorizia, gravi cedimenti anche in quelle aziende che erano riuscite a reimpiantare qualche stabilimento grazie ai crediti bancari, che ora stanno sfumando di fronte al pericolo di una così grave riduzione degli indennizzi.

Io non parlo nè intendo fare una difesa degli indennizzi maggiori. Io intendo che la legge italiana non abbia a determinare ingiustizie, fino ad inserirsi nel campo delle illicite; e so perfettamente che noi non intendiamo fare della demagogia, ma intendiamo appellarci sempre a criteri di equilibrio, informati alla logica e all'equità, perchè queste ingiustizie ricadrebbero con il loro peso sfavorevole sulla classe lavoratrice nazionale. Moltissimi profughi, che hanno inteso non rinunciare alla loro italianità e che hanno abbandonato il territorio jugoslavo nella fiduciosa speranza di trovare nella loro Italia la possibilità di una vita cui tutti gli italiani hanno diritto, anelano a riprendere il loro rapporto di lavoro già in atto con quelli che oggi diciamo gli indennizzabili maggiori. Se, volutamente, per una pretesa sensibilità sociale, che mi pare, per quanto detto, si debba escludere che abbia riscontro nella specie, noi sacrifichiamo questa categoria di indennizzabili, noi continueremo a sacrificare quei profughi in fiduciosa attesa, nonchè altri lavoratori italiani che si trovano nelle stesse condizioni. Perchè non è un problema di dimensione di ricchezza, ma è un problema che riguarda e investe tutto il campo dell'economia nazionale, dal quale non possiamo astrarci.

Il mio punto di vista è il seguente: se una discriminazione si deve fare, io posso anche essere d'accordo a dare, di fronte alla giuridicità, la precedenza all'etica sociale; ma allora la differenziazione deve veramente trovare la sua ragione di essere in una discriminazione che appaia socialmente utile, giusta e giu-

stificabile dalla speciale preminente natura di alcuni beni.

Infatti, quando il progetto attuale definisce implicitamente piccoli proprietari i titolari di beni per un valore di lire 200.000 al 1938, e li beneficia del coefficiente 35, e quando definisce medi proprietari coloro che possedevano, sempre al 1938, un valore per 2.000.000 di lire, e li beneficia del coefficiente 20, allora la mia sensibilità sociale si ribella. Perchè non posso condividere il principio che fosse un piccolo proprietario colui che possedeva otto appartamenti a Fiume o 40 ettari di campagna, così come non posso ammettere che si definisca medio proprietario colui che possedeva 80 appartamenti o 400 ettari di campagna.

Di conseguenza, applicati i coefficienti menzionati, e liquidati quindi gli indennizzi, io non posso essere socialmente sensibile verso colui che viene definito un poveretto quando gli abbiamo versato 43 milioni di lire! Quante, cioè, andrebbero al titolare di 2 milioni di lire 1938. Costui vivrà di rendita cioè di al-

meno sei appartamenti in un quartiere di Roma, non certo fra i più proletari.

Di contro, non posso neppure ammettere che si debba colpire, con un coefficiente sensibilmente ridotto rispetto agli altri, colui che possedeva, per esempio, poche azioni di una qualunque società per il solo fatto di essere un azionista. Chè infatti egli, e si tratta di migliaia di interessati, verrà considerato alla stregua degli indennizzabili maggiori, mentre potrebbe essere assolutamente il più piccolo fra i già definiti minori.

A questo punto, dunque, si impone che noi esaminiamo il progetto di legge alla luce delle cifre e non più con discorsi più o meno teorici.

E le cifre che io sottoporro alla vostra evidenza sono cifre ricavate dalla statistica che io ho il dovere di considerare ufficiale, perchè l'ha presentata l'onorevole Arcaini, Sottosegretario di Stato al tesoro, alla IV Commissione della Camera nella seduta del 25 gennaio 1956.

BENI ITALIANI NEI TERRITORI CEDUTI ALLA JUGOSLAVIA

Danno denunciato in lire 1938		Fascicoli rubricati	Importo complessivo in lire 1938	
da lire	a lire			
1	25.000	5.243	60.332.000	
25.000	50.000	2.920	109.900.000	
50.000	80.000	1.671	104.400.000	
80.000	100.000	623	56.695.000	
100.000	120.000	449	49.498.000	
120.000	200.000	960	151.990.000	
		11.866	532.815.000	532.815.000
200.000	300.000	488	118.200.000	
300.000	400.000	304	105.810.000	
400.000	500.000	170	76.100.000	
500.000	600.000	102	56.380.000	
600.000	700.000	76	49.450.000	
700.000	800.000	40	29.993.000	
800.000	900.000	46	38.884.000	
900.000	1.000.000	30	28.513.000	
1.000.000	1.500.000	86	105.428.000	
1.500.000	2.000.000	56	96.850.000	
2.000.000	2.500.000	20	45.608.000	
2.500.000	3.000.000	23	64.100.000	
3.000.000	3.500.000	8	26.040.000	
3.500.000	4.000.000	7	26.870.000	
4.000.000	4.500.000	6	25.790.000	
4.500.000	5.000.000	7	33.405.000	
5.000.000	5.500.000	2	10.337.000	
5.500.000	6.000.000	1	6.000.000	
6.000.000 e oltre		34	1.089.730.000	
		1.506	2.033.468.000	2.033.468.000
		13.372		2.566.283.000

A) APPLICAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA AI
DATI FORNITI DAL SOTTOSEGRETARIO AL TESORO ALLA IV COMMISSIONE
DELLA CAMERA NELLA SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1956.

Coefficienti da applicare:

a) ai valori fino a L. 200.000	del 1938	35
b) ai valori da L. 200.000 a L. 2.000.000	» »	20
c) ai valori oltre L. 2.000.000	» »	<i>x</i>

N. B. - *x* verrà ricavato da quanto rimarrà disponibile dopo soddisfatti a), b).

<i>N. fascicoli:</i>	lire del 1938
1°) - 11.866 fino a L. 200.000 per complessive	532.815.000
2°) - 1.398 da L. 200.000 a L. 2.000.000 » »	705.588.000
3°) - 108 oltre L. 2.000.000 » »	1.327.880.000
13.372	Totali . . . 2.566.283.000

		Lire attuali
1°) -	532.815.000 × 35	13.648.525.000
2°) - 1.398 × 200.000 × 35 =	279.600.000 × 35	9.786.000.000
	425.988.000 × 20	8.519.760.000
	Torna il totale 2°) 705.588.000	
3°) - 108 × 200.000 × 35 =	21.600.000 × 35	756.000.000
108 × 1.800.000 × 20 =	194.400.000 × 20	3.888.000.000
residuo disponibile	1.111.880.000 × <i>x</i>	3.401.715.000
	Torna il totale 3°) 1.327.880.000	
Importo totale disponibile		45.000.000.000

$$x = 3.401.715.000 : 1.111.880.000 = 3,35$$

B) APPLICAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA CON VARIANTI, CHE RISULTANO SOTTOLINEATE, DEI COEFFICIENTI DI MAGGIO RAZIONE DEGLI IMPORTI IN LIRE DEL 1938.

Coefficienti da applicare:

- a) ai valori fino a L. 200.000 del 1938 35
 b) ai valori oltre L. 200.000 » » x

N. B. — x verrà ricavato da quanto rimarrà disponibile dopo soddisfatti a), b).

<i>N. fascicoli</i>		Lire del 1938
1°) — 11.866 fino a L. 200.000	per complessive	532.815.000
2°) — 1.506 oltre L. 200.000	» »	2.033.468.000
<u>13.372</u>	Totali	<u>2.566.283.000</u>

		Lire attuali
1°)	<u>532.815.000 × 35</u>	18.648.525.000
2°) — 1.506 × 200.000 × 35 =	301.200.000 × 35	10.542.000.000
	residuo disponibile 1.732.268.000 × x	15.809.475.000
	<u>Torna il totale 2°)</u>	<u>2.033.468.000</u>
	Importo totale disponibile	<u>45.000.000.000</u>

$$x = 15.809.475.000 : 1.732.268.000 = 9,15$$

C) APPLICAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA CON VARIANTI, CHE RISULTANO SOTTOLINEATE, DEI COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE DEGLI IMPORTI IN LIRE DEL 1938.

Coefficienti da applicare:

a) ai valori fino a L. 200.000	del 1938	35
b) ai valori da L. 200.000 a L. 500.000	» »	20
c) ai valori oltre L. 500.000	» »	x

N. B. - r verrà ricavato da quanto rimarrà disponibile dopo soddisfatti a), b).

<i>N. fascicoli</i>		Lire del 1938
1°) - 11.866 fino a L. 200.000	per complessive	532.815.000
2°) - 962 da L. 200.000 a L. 500.000	» »	300.110.000
3°) - 544 oltre L. 500.000	» »	1.733.358.000
13.372	Totali . . .	2.566.283.000

		Lire attuali
1°) -	532.815.000 × 35	18.648.525.000
2°) - 962 × 200.000 × 35 =	192.400.000 × 35	6.734.000.000
	107.710.000 × 20	2.154.760.000
	Torna il totale 2°) . . .	300.110.000
3°) - 554 × 200.000 × 35 =	108.800.000 × 35	3.808.000.000
544 × 300.000 × 20 =	163.200.000 × 20	3.264.000.000
residuo disponibile . . .	1.461.358.000 × x	10.390.715.000
	Torna il totale 3°) . . .	1.733.358.000
	Importo totale disponibile . . .	45.000.000.000

$$r = 11.390.715.000 : 1.461.358.000 = 7,10$$

D) APPLICAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA CON VARIANTI, CHE RISULTANO SOTTOLINEATE, DEI COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE DEGLI IMPORTI IN LIRE DEL 1938.

Coefficienti da applicare:

- a) ai valori fino a L. 200.000 del 1938 35
 b) ai valori da L. 200.000 a L. 1.000.000 » » 20
 c) ai valori oltre L. 1.000.000 » » *x*

N. B. — *x* verrà ricavato da quanto rimarrà disponibile dopo soddisfatti a), b).

<i>N. fascicoli</i>		Lire del 1938
1°) — 11.866 fino a L. 200.000	per complessive	532.815.000
2°) — 1.256 da L. 200.000 a L. 1.000.000	» »	503.310.000
3°) — 250 oltre L. 1.000.000	» »	1.530.158.000
	Totali	2.566.283.000

		Lire attuali
1°) —	532.815.000 × 35	18.648.525.000
2°) — 1.256 × 200.000 × 35 =	251.200.000 × 35	8.792.000.000
	252.110.000 × 20	5.042.200.000
	Torna il totale 2°)	503.310.000
3°) — 250 × 200.000 × 35 =	50.000.000 × 35	1.750.000.000
250 × 800.000 × 20 =	200.000.000 × 20	4.000.000.000
residuo disponibile	1.280.158.000 × <i>x</i>	6.767.275.000
	Torna il totale 3°)	1.530.158.000
	Importo totale disponibile	45.000.000.000

$$x = 6.767.275.000 : 1.280.158.000 = 5,25$$

E) APPLICAZIONE AI BENI ITALIANI NEI TERRITORI CEDUTI ALLA JUGOSLA
VIA DI UN COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE PROPORZIONALE UNICO.

Somma disponibile 45.000.000.000 Lire attuali

Valore complessivo dei beni secondo i dati forniti dal Sottosegre-
tario di Stato al Tesoro alla IV Commissione della Camera
nella seduta del 25 gennaio 1956 2.566.283.000 Lire 1938

Coefficiente uguale per tutti: $45.000.000.000 : 2.566.283.000 = 17,5$

Applicando tale coefficiente, risulta:

Lire del 1938 × 17,5	Lire attuali
200.000	3.500.000
300.000	5.250.000
400.000	7.000.000
500.000	8.750.000
1.000.000	17.500.000
1.500.000	26.200.000
2.000.000	35.000.000
5.000.000	87.500.000
10.000.000	175.500.000
20.000.000	350.000.000
50.000.000	875.000.000
100.000.000	1.750.000.000

Da questi dati desumiamo che si tratta di 11.866 fascicoli fino a lire 200.000 per complessive lire 532.815.000 al 1938; di 1.398 fascicoli da lire 200.000 a lire 2 milioni per complessive lire 705.588.000 al 1938; di 108 fascicoli oltre le lire 2.000.000 per complessive lire 1.327.880.000 al 1938. Cioè un totale di 13.372 fascicoli per complessive lire, al 1938, 2.566.283.000.

Il progetto in esame concede 35 volte fino a lire 200.000 di valore; 20 volte da lire 200.000 a lire 2.000.000; e x volte per i valori oltre questo limite. Dovendosi cioè ricavare questo x da quanto rimarrà disponibile dopo soddisfatte le liquidazioni di cui alle due precedenti applicazioni. Sulla scorta dei dati ufficiali, è assai facile determinare questo x ; e così quest'ultimo coefficiente corrisponde esattamente a 3,35 volte.

Quando si consideri, per i rilievi da me esposti, che dovrebbe essere assolutamente adottata una distribuzione secondo il criterio proporzionale uguale per tutti, e che in riferimento a tanto il coefficiente di rivalutazione sarebbe di 17,5, questa differenza che il progetto contiene pagando alcuni valori con un coefficiente 35 e altri con un coefficiente 3,35, non può veramente non far ribellare la nostra sensibilità sociale.

Potremo anche tentare di imporre al profugo una ingiustizia, ma che questa sia almeno temperata e non ecceda i limiti di una tolleranza che può trovare anche una giustificazione.

Io affermo che per i valori fino a un certo limite potremo anche usare un privilegio; questo limite dovrà essere riferito alle veramente piccole proprietà, cioè a quelle proprietà che rappresentano prevalentemente beni strumentali e familiari. L'applicazione di un coefficiente di favore per queste darà una differenziazione che avrà la sua ragione di essere nel fatto che per queste proprietà un coefficiente maggiorato appare necessario, socialmente utile, giusto, e giustificabile dalla natura di tutti questi beni.

Ma al di là di questo limite non vi è giustificazione a parlare di piccola o media proprietà; al di là di questo limite non vi è motivo di creare privilegi che non hanno giustificazione

nè etica nè sociale; al di là di questo limite, — che secondo me dovrebbe essere fissato con veduta di massima larghezza a lire 200.000 al 1938, e come coefficiente potrebbe essere conservato quello del progetto all'esame e cioè 35 volte — il coefficiente di circa 9 volte, se pure assai distante da quello che dovrebbe essere il coefficiente di rivalutazione per portare i beni perduti al valore odierno, può essere da qualunque profugo tollerato con un sacrificio che, sul piano sociale, troverà la rispondenza dell'aver acconsentito una ben più elevata rivalutazione a coloro che hanno perduto i loro beni strumentali e familiari.

Del resto questo mio punto di vista non nasce peregrino, ma trova degli autorevoli precedenti che non possiamo tralasciare. A parte il fatto che già il Ministro del tesoro aveva dato istruzioni alla Commissione interministeriale perchè procedesse ai saldi adottando il criterio di un coefficiente privilegiato solo per i beni fino ad un certo limite, peraltro inferiore a quello che io ho suggerito, sta l'elemento che ha fornito l'onorevole Gava, quale Ministro del tesoro, facendo sapere che nel corso delle trattative tra il Governo italiano ed il Governo jugoslavo per addivenire all'accordo del 18 dicembre 1954, si è giunti alla determinazione della somma globale di 45 miliardi attribuendo alla piccola proprietà di carattere familiare un valore di 30 volte superiore a quello risultante al 1938, mentre per tutte le altre proprietà il *forfait* è stato completato senza attribuzione di diversi coefficienti scalari.

Seguendo questo concetto viene ad essere anche soddisfatta la sensibilità sociale dell'onorevole relatore, il quale desidera fare un raffronto di numeri: 11.866 fascicoli beneficerebbero del coefficiente 35; 1.506 beneficerebbero del coefficiente medio 9.

Di fronte al progetto in esame, questo nuovo criterio distributivo non sacrificerebbe sensibilmente i valori che si pretendono qualificare minori fino a 500.000 lire 1938, avendosi per questo importo l'applicazione rispettiva dei coefficienti 26 e 20. Si comincia a denotare differenze un po' più sensibili man mano che si sale nelle cifre sull'ordine dei milioni. Ma siamo in un ordine di cifre che, ripeto ancora una

volta, non possiamo accettare che siano annoverate tra i beni minori.

Per intanto, e salvo ulteriori precisazioni che mi riservo di fare dopo gli interventi degli onorevoli colleghi, a conclusione del mio intervento io propongo che il progetto in esame venga, quanto meno, emendato nel senso di concedere un coefficiente 35 per i valori fino a lire 200.000 del 1938, mentre, sui valori eccedenti tale limite, sarà applicato il coefficiente risultante dal residuo della somma disponibile dopo la liquidazione di cui ai precedenti valori. Aggiungo che si potrà contemplare altresì l'obbligo del reimpiego in attività produttive per gli importi liquidati superiori a 100 milioni attuali: in tal modo si potrà ancora meglio avere riguardo all'economia nazionale, in una disposizione che favorirà l'impulso dell'attività lavorativa.

Ma un ultimo aspetto particolare io desidero mettere in evidenza, un aspetto che merita del pari tutta la nostra attenzione onde evitare una veramente enorme illiceità nella legge che stiamo per votare.

Su quanto io dirò su questo argomento l'onorevole relatore ha già fatto una osservazione chiara e specifica: alludo alla implicita inclusione tra i beni da indennizzare delle partecipazioni statali e parastatali.

Il relatore Tomè ci ha ricordato che per l'allegato XIV del Trattato di pace e precisamente per l'articolo 1, i beni statali e parastatali situati nei territori ceduti passano allo Stato jugoslavo senza pagamento di sorta; ed ha aggiunto che per questi beni vi è stata la rinuncia esplicita ad un indennizzo o ad un corrispettivo.

Mi aspettavo quindi che dopo queste premesse egli concludesse ritenendo non già che il disegno di legge potesse essere approvato così com'è, ma bensì che fosse indispensabile l'emendamento per escludere questi beni dall'indennizzo. Egli invece, concludendo la sua esposizione, ha evidentemente dimenticato la particolarità, poichè io ritengo che non vi possa essere della incongruenza tra la sua premessa e la sua conclusione. Sta di fatto che questi beni devono essere esplicitamente esclusi dal novero di quelli indennizzabili. Ciò sia che si tratti di Società con capitale interamente appartenente allo Stato o ad Enti parastatali,

sia della quota quando il capitale statale o degli Enti parastatali entri nella Società come semplice partecipazione.

Il Trattato di pace è chiaro in proposito: è un'amara conclusione, ma tuttavia è operante per ratifica del Parlamento e per conferma nell'Accordo italo-jugoslavo del 1949 dove, all'articolo 2, il Governo italiano si dichiara consapevole e consenziente a che queste proprietà siano escluse dall'indennizzo. Una simile inclusione sarebbe del tutto antiggiuridica e darebbe l'impressione sgradevole che lo Stato volesse recuperare ancora qualche miliardo dalla massa fallimentare e sottrarlo alle spettanze dei profughi, ai quali non si può certamente fare l'onere di sovvenzionare lo Stato dove questo risarcimento deve rimanere escluso. Tale inclusione si concreterebbe in una violazione del *diktat*, che in ogni sua parte il Governo italiano ha sempre ritenuto di dovere anche troppo scrupolosamente osservare; e si violerebbe l'unica clausola che sia a vantaggio dei giuliano-dalmati, dopo l'esecutività di tutte quelle che agli stessi sono state dannose.

Va tenuto particolarmente presente che questi beni incidono sul montante disponibile per circa un terzo; quindi, escludendoli come si deve fare, per le proprietà che superano le 200 mila lire 1938, il coefficiente verrebbe ad essere non più di 9 volte ma notevolmente superiore. Ciò eliminerebbe qualsiasi ulteriore risentimento da parte degli interessati verso lo Stato.

D'altra parte, anche il parere della 9^a Commissione industria e commercio del Senato, viene a confermare questa tesi, laddove testualmente dice:

« Visto che circa la metà degli interessati con valori che superano i 2.000.000 di lire base 1938 sono Enti con indiretta ma larga partecipazione dello Stato italiano, che secondo l'articolo 1 dell'Allegato XIV del Trattato di pace sarebbero esclusi dall'indennizzo quegli Enti statali, parastatali e a proprietà pubblica ».

Il punto è talmente chiaro che richiede certamente ulteriori argomentazioni; e pertanto sono sicuro che la nostra Commissione arriverà, senza discussione, ad apportare questo logico emendamento.

Pertanto propongo che l'articolo 3 del progetto sia emendato come segue:

« Sono escluse da questo diritto di indennizzo, anche se legittimate, le partecipazioni che alla data del 1° maggio 1945 risultano di proprietà degli stranieri indicati nel comma secondo dell'articolo 2 dell'Accordo italo-jugoslavo del 23 maggio 1949, ratificato con la legge 10 marzo 1955, n. 121, e le partecipazioni dirette e indirette dello Stato ».

Una particolare osservazione è doveroso fare in riferimento al primo comma dell'articolo 2 del progetto in esame.

Mi pare che questa dizione così come espressa contrasti con la norma del diritto in quanto i beni delle Associazioni, dei Comitati e delle Società irregolari che non hanno personalità giuridica, non vanno considerati come un unico bene, ma, se mai, come un solo cespite con vari proprietari, ciascuno dei quali, per suo conto e per la sua quota, deve concorrere all'indennizzo così come del resto, è stato fatto in sede di liquidazione delle anticipazioni, anche in considerazione di conforme parere dell'Avvocatura generale dello Stato.

Pertanto, il comma stesso dovrebbe essere emendato come segue: « Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di cui al precedente articolo 1, i beni delle Associazioni e dei Comitati, ancorchè non abbiano personalità giuridica, e i beni delle Società sono considerati appartenenti ad un unico soggetto ».

Il secondo comma dell'articolo 2 dovrà essere soppresso portandosi l'emendamento di che sopra riferito alla esclusione dell'indennizzo delle partecipazioni dirette ed indirette dello Stato.

Un'ultima osservazione in merito all'articolo 4 del progetto.

Il detto articolo prevede un'integrazione della Commissione interministeriale con l'aggiunta di altri membri rappresentanti di Enti.

Ricordo agli onorevoli colleghi che presso il Senato esiste il disegno di legge n. 104 del 1953 di iniziativa dell'onorevole Bartole, già approvato dalla IV Commissione della Camera nella seduta del 14 ottobre 1953. Detto progetto consiste in un articolo unico che contempla l'integrazione della stessa Commissione interministeriale con altri membri rappresen-

tanti di Enti diversi da quelli di cui all'articolo 4 del progetto di legge che stiamo esaminando.

È quindi del tutto opportuno che si proceda all'abbinamento di quel disegno di legge con questo progetto onde poter in una sola volta disporre in merito, evitando il pericolo di involontarie successive disposizioni contrastanti.

JANNACCONE. Come già dissi l'altra volta, io ho molto apprezzato la relazione del senatore Tomè, però non posso condividere la sua conclusione e cioè che questo disegno di legge sia da approvare così come ci è stato trasmesso dalla Camera. Mi sembra infatti che il disegno di legge sollevi parecchie questioni, alcune di ordine sociale, altre di ordine economico che il senatore Tomè ci ha peraltro esposto.

Io non ho compreso se il discorso del senatore Tomè sia stato un intervento per così dire di maggioranza e l'intervento del senatore Marina abbia voluto invece costituire una relazione quasi di minoranza ...

MARINA. Ho voluto dilungarmi sull'argomento perchè il provvedimento che stiamo discutendo è molto delicato.

JANNACCONE. Quindi si può considerare come una relazione di minoranza, per cui riterrò molto opportuno che per un più attento esame fosse distribuita come lo è stata la relazione di maggioranza.

Comunque vengo ai punti sui quali desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi. Il punto principale in discussione è questo: in che veste lo Stato italiano ha trattato con il Governo jugoslavo questo indennizzo? Il relatore ci dice che quando si tratta di beni liberi il Governo ha agito come mandatario a vendere e quindi deve dare al proprietario dei beni venduti quello che ha ricavato. Ma per gli altri beni in che veste il Governo italiano ha trattato?

Questo non risulta dalla relazione del senatore Tomè e non so se dalle convenzioni che sono intervenute si può ricavare questa risposta.

GAVA. Non è detto niente in proposito!

JANNACCONE. Quindi il trattato ci dice che il Governo riceve questi 45 miliardi che poi distribuirà, ma non dice in che veste li riceve. Il Governo avrebbe potuto anche incassare i 45 miliardi e portarli a sconto del disavanzo del bilancio. Sarebbe stata peraltro una appropriazione indebita!

GAVA. Un atto immoralissimo, oltre che una appropriazione indebita.

RODA. Un illecito arricchimento!

JANNACCONE. Dunque questo è un punto che vorrei veder chiarito. Naturalmente le opposizioni dei proprietari di questi beni contro la liquidazione che si propone potrebbero trovare il loro fondamento nel titolo per cui il Governo italiano ha ricevuto questi 45 miliardi di lire.

Su questi 45 miliardi sono stati anticipati 10 miliardi. Il relatore non ci dice in che proporzione questi 10 miliardi sono stati ripartiti.

TOMÈ, *relatore*. In base alla legge vigente!

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Se la Commissione vuole dati precisi in proposito sono in grado di comunicarli. Comunque non credo che siano dati essenziali ai fini della discussione.

Se il senatore Jannaccone consente la mia interruzione, dirò che qui abbiamo un problema di ordine pratico, un problema di ordine politico ed un problema di ordine legislativo. Siccome la domanda che mi rivolge il senatore Jannaccone è prevalentemente di ordine pratico, posso dire che nei periodi successivi in cui questa moltitudine di italiani, che hanno abbandonato le loro terre, era premuta dal bisogno, il Ministero del tesoro ha cercato di venire incontro specialmente a coloro che avevano richieste di indennizzi inferiori alle 200 mila lire, dando loro somme che di regola non hanno superato i 2 o 3 milioni di lire ed in generale mai più di 5 milioni di lire.

GAVA. Non era un criterio fisso, era un criterio discrezionale! Nulla è pregiudicato da queste anticipazioni date.

JANNACCONE. Il relatore, senatore Tomè, dicendo di ritenere che il disegno di legge può essere votato nel testo trasmesso dalla Camera, accetta naturalmente quel criterio di ripartizione che è stato proposto.

Ora questo è il punto sul quale mi pare che bisogna essenzialmente discutere. Dato e non concesso per ora che si possa fare una discriminazione, il criterio della liquidazione mi lascia molto perplesso.

TOMÈ, *relatore*. Permetta, senatore Jannaccone, l'interruzione, ma potrebbe essere utile che io dia una precisazione di fatto.

Siccome si discute in ordine alla liquidazione di importi che trovano il loro fondamento in un atto concessivo dello Stato o in un diritto soggettivo del cittadino, ha importanza essenziale stabilire se nelle attribuzioni di somme che dovrebbero intervenire attraverso questa legge ci sia una liquidazione di importo non corrispondente al valore effettivo dei beni che debbono essere indennizzati.

Ora dai dati che sono stati forniti dal Ministero, in base a comunicazioni degli uffici tecnici erariali, si ha come dato di fatto che i valori attuali dei beni italiani perduti in Jugoslavia o ceduti in Jugoslavia portano ad un valore pari a 12 volte al massimo il valore del 1938 per i terreni e ad un valore di 7-8 volte al massimo per i fabbricati.

Ora se queste sono le determinazioni dei valori dei beni nei territori ceduti alla Jugoslavia, noi attraverso questo disegno di legge veniamo a dare certamente a quasi tutti, come minimo, il valore effettivo dei beni perchè solo per l'ultimo scaglione ci troviamo a corrispondere un valore da 11,60 a 6,50 volte il valore dei beni del 1938.

Ora a questa categoria, che beneficia di tale corresponsione minima, appartengono 20 persone; di queste 20 persone ce ne sarà una decina circa che scenderà al di sotto dei valori effettivi attuali dei beni esistenti in Jugoslavia; ma anche per questa decina di persone ci sarà l'integrazione, cioè si cercherà di raggiungere il valore effettivo utilizzando le disponibilità che si avranno attraverso la liquidazione di altri beni e che dovranno essere accreditate all'Italia.

Noi, con questo disegno di legge, all'ultimo scaglione attribuiamo un coefficiente di cinque volte, come minimo; in realtà, tenendo conto che vengono a beneficiare degli importi corrispondenti agli importi dei primi due moltiplicatori, facendo la media ponderata degli altri coefficienti per gli altri scaglioni, vediamo che quest'ultimo verrà a beneficiare di 6,50 volte. Per arrivare al valore medio dei beni attuali, che è all'incirca di 7 od 8 volte per i fabbricati il valore del 1938 e a 12 volte quello dei terreni, sarà facile pervenirci attraverso quel realizzo di beni che abbiamo tutt'ora in sospeso con la Jugoslavia; i beni di coloro i quali, alla data dell'ultimo accordo, non avevano ancora dato mandato allo Stato. Ci sarà, perciò, un realizzo che andrà ad aggiungersi all'altro.

GAVA. Non li abbiamo compresi, costoro, in questa liquidazione!

TOMÈ, *relatore*. Noi in questa liquidazione li comprendiamo praticamente tutti: i 45 miliardi sono messi a disposizione di tutti!

GAVA. Questi denari non si mettono a disposizione di tutti, ma solo di coloro che hanno avuto i beni nazionalizzati o confiscati o sottoposti a riforma agraria; non si mettono a disposizione dei beni liberi i cui titolari non avessero dato mandato, al 1° ottobre 1954, di vendere al Governo jugoslavo.

I titolari di beni liberi, che non hanno dato mandato a quell'epoca e che sono giuridicamente proprietari, avranno diritto ad un indennizzo quando si perfezionerà la pratica nei loro confronti; solo questo indennizzo andrà a regolare i loro diritti. (*Interruzione del relatore*).

TRABUCCHI. Se mi permettete, concordo con quanto afferma il senatore Tomè, perchè il testo della legge dice: « nonchè a quelli di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a e b) ». E la lettera b) riguarda proprio coloro che non hanno presentato domanda fino al 1° ottobre 1954.

Dunque la lettera b) del punto 2 comprende esattamente coloro che non hanno ancora fatto domanda di vendita dei loro beni.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Pregherei il senatore Tomè di voler lasciare questo punto per ora, riservandoci di esaminarlo poi. Andiamo avanti nella parte essenziale!

JANNACCONE. A me pare che abbiamo perso di vista i punti di cui stavamo parlando. La valutazione è stata fatta dalla Commissione mista...

TOMÈ, *relatore*. Non si è riusciti a raggiungere un accordo! Non è che i 45 miliardi siano il frutto di una valutazione, ma costituiscono solo un importo forfettario.

JANNACCONE. Quindi noi non possiamo occuparci di quelli che sarebbero i valori dei beni in Jugoslavia: la valutazione è stata già fatta!

TOMÈ, *relatore*. Ma non è stata concordata!

JANNACCONE. Dunque, riassumendo, i punti principali da me esposti e sui quali vorrei dei chiarimenti, sono i seguenti: primo, a che titolo il Governo italiano ha trattato con il Governo jugoslavo e che figura ha assunto di fronte ai titolari di questi beni. In secondo luogo, l'opportunità di rivedere i tassi di valutazione che sono stati proposti nel disegno di legge al nostro esame.

RODA. Premetto che sarò molto breve.

Il signor Presidente e gli onorevoli colleghi sanno come si tratti di un provvedimento di grande importanza: non ci sono in giuoco 45 miliardi soltanto, è in giuoco una questione morale di grandissima importanza, che sovrasta la notevole, apprezzabile somma di 45 miliardi che deve esser distribuita. Noi siamo chiamati a distribuire questi 45 miliardi o bene o male. E dico subito che, contrariamente ai colleghi che mi hanno preceduto in questa discussione di carattere generale, io mi opporrò a qualsiasi emendamento ed insisterò, per i motivi che esporrò, perchè questo disegno di legge sia approvato, senza emendamento alcuno, come è pervenuto dalla Camera dei deputati.

Questo, intendiamoci bene, non tanto per delle questioni di carattere sentimentale o mo-

rale, non tanto perchè da mesi o da anni i giuliani, che sono moltissimi, premono perchè finalmente il Governo, dopo la distribuzione dei primi miliardi, metta mano al portafoglio e distribuisca gli altri 35 miliardi; non tanto perchè, come paventai io un mese fa, il disegno di legge, a furia di discussioni, di cavilli e di emendamenti non sarà approvato nemmeno nel 1956; non tanto per il fatto che l'attesa è giunta al diapason e deluderà l'aspettativa di questi benemeriti della nazione italiana sarebbe veramente un triste giuoco, perchè mi rendo conto che piuttosto che sfornare precipitosamente una brutta legge è meglio aspettare un altro mese, se occorre, ma fare una buona legge; ma io, avendo studiato modestissimamente questo provvedimento e avendo soppesato le parole del relatore, cui giunge il compiacimento mio per la diligenza con cui ha trattato questo argomento, sono indotto a respingere questi emendamenti e non tanto per la bontà degli argomenti addotti dal relatore, che è rimasto sulla linea di un mese fa, quando ha compilato la relazione, quanto per motivi di carattere etico.

C'è insomma, un duplice ordine di emendamenti. A che cosa si mira? A sovvertire quella progressività a rovescio che, finalmente, una volta tanto, piace alla mia coscienza.

MARINA. Non siamo però in tema di tasse! Qui si tratta di indennizzi, abbiate pazienza!

RODA. Comunque è chiaro che questo indennizzo, come è stato configurato dal disegno di legge che c'è pervenuto, è ispirato da una progressività per cui chi possedeva meno percepisce più e chi più possedeva percepisce, in proporzione, meno. È una specie di progressività a rovescio!

È inutile che io faccia presente che, per esempio, il primo lotto beneficerebbe di un coefficiente di rivalutazione di 35 volte; il secondo lotto di 20 volte; il terzo lotto ha un coefficiente variabile che non è del 4 per cento (ed io ho qui dei dati molto aggiornati), ma è un coefficiente superiore al 4 per cento, che verrà senza dubbio maggiorato in quanto, avvenendo questa distribuzione per scaglioni, evi-

dentemente la percentuale tende ad essere aumentata.

L'ultimo coefficiente, che si vuol fare apparire trascurabile, cioè nella misura del 4 per cento, è un coefficiente che va dal 20,80 per cento per i valori fino a 250 milioni, al 13,40 per cento per i valori fino a 500 milioni, per scendere al 6,64 per cento, per ridursi cioè ad un minimo che è un indennizzo di 350 milioni per quell'unico proprietario che possedeva beni oltre i 5 miliardi e che è precisamente l'A.R.S.A.

Consentitemi di riepilogare brevissimamente quello che per me è un problema di conoscenza. Sono in possesso di dati aggiornatissimi, poichè voi mi potete dare atto che al Ministero competente pervengono richieste si può dire giornalmente ed i termini non sono ancora scaduti perchè gli indennizzandi possono presentare le loro richieste.

Mi permetto quindi di aggiornare rapidissimamente i colleghi, di sintetizzare quella che è la situazione attuale. Io ho diviso gli indennizzi, che sono 13.438, in tre lotti: 13.438 pratiche per un totale di valori 1956 pari a 130 miliardi, secondo gli uffici tecnici erariali...

GAVA. Sono cose note, queste! I suoi dati sono gli stessi della relazione Tomè!

RODA. Si tratta dunque di ripartire i 45 miliardi che abbiamo a disposizione tra questi 130 miliardi di valore per beni espropriati. Ho diviso in tre lotti questi 130 miliardi e, guardate, la semplice lettura di questi tre lotti vi dirà come dal punto di vista etico, superando altre considerazioni, la legge così come è stata formulata risulta la meno imperfetta che si potrebbe configurare. Il primo lotto, che comprende beni fino ai 10 milioni di valore attuale, è composto da 11.400 domande.

Il secondo lotto, dal suo canto, va fino ai 100 milioni. Ebbene, se i primi due lotti abbracciano, su 13.438 domande, ben 13.034 domande, cioè la quasi totalità, totalizzando ben 33 miliardi di valore, ritengo sia chiaro che abbiamo fatto bene a dare una percentuale inferiore al terzo lotto.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

107ª SEDUTA (24 ottobre 1956)

Ma da chi è costituito il terzo lotto? È costituito da 108 società o privati; però mentre i primi 13.034 hanno avuto perdite per 33 miliardi, il terzo lotto, persone giuridiche o privati, contro un totale di 13.438 domande, totalizzano solo 97 domande per un importo di 4 miliardi superiore a quello di tutti gli altri messi insieme.

MARINA. Ma se non ci fossero stati questi ultimi del terzo lotto non si sarebbero potuti ottenere 45 miliardi!

RODA. È chiaro che se noi dovessimo togliere a questi 13.034 espropriati...

MARINA. Non ho detto questo affatto, ho detto di lasciare le cose immutate fino alle 200 mila lire!

RODA. Senatore Marina, siccome lei fa riferimento ai valori del 1938, allora penso che non si possa accomunare ad uno scaglione fino a 200 mila lire tutti gli altri dalle 200 mila lire in poi. Sarebbe perlomeno iniquo.

Se si entra nel concetto di progressività, voi mi insegnate che la progressività migliore è quella che ubbidisce ad una costante matematica.

JANNACCONE. Ma lì ci sono dei salti, altro che costante matematica!

RODA. Che progressività è la sua, senatore Marina, che mi salta da 200 mila lire di valore 1938 ai 100 milioni di valore 1938? Sarebbe una progressività che distingue i valori dalle 200 mila lire ai 100 milioni soltanto in due classi: ci sarebbe solo da respingere una siffatta maniera di considerare il problema!

GAVA. Ma è il concetto della progressività che non c'entra in questa legge!

RODA. Io penso che si abbia il concetto di progressività dal momento che il provvedimento prevede tre categorie di espropriati. Ed allora vi chiedo: se non è progressività questa, quale progressività ci può essere?

Ma andiamo avanti. È chiaro che per i beni superiori ad una certa cifra la mia coscienza è tranquilla anche se noi daremo in propor-

attuale socialista jugoslavo non permette la proprietà privata su grandi beni e quindi se fossero rimasti in Jugoslavia, questi titolari di grandi proprietà, sarebbero stati espropriati. Quindi se qualcuno ha qualche preoccupazione in proposito, deve stare tranquillo.

Quanto all'ultimo scaglione, del resto, l'ho detto prima, si tratta in sostanza dell'A.R.S.A. Queste considerazioni di carattere etico, che collimano con delle considerazioni di carattere giuridico, ove non si debba vedere una collisione tra etica e diritto che non può sussistere, mi mettono a posto con la mia coscienza.

Ultimo punto. Qui si pretenderebbe, e non so se è vero, di farsi rilasciare una dichiarazione a saldo da coloro che percepiranno gli indennizzi. Mi oppongo a questo perchè abbiamo già sentito che i 45 miliardi possono anche essere soltanto un acconto.

PRESIDENTE. Chi l'ha detto?

RODA. È chiaro però che è perfettamente inutile, nello stato ancora di patteggiamenti con la Jugoslavia...

MEDICI, *Ministro del tesoro*. No, queste sono notizie inesatte!

RODA. Allora non insisto su questo punto.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. La ringrazio di accettare la mia dichiarazione.

GAVA. Un punto, su cui credo dobbiamo essere perfettamente d'accordo tutti quanti, è che i 45 miliardi sono dati ai titolari dei beni elencati nell'articolo 1; vedremo poi come dovranno essere trattati i titolari di beni liberi che non abbiano dato mandato allo Stato italiano di vendere.

La legge 5 dicembre 1949 dice che lo Stato avrebbe liquidato l'indennizzo nei limiti in cui questo sarà stato effettivamente corrisposto dal Governo jugoslavo. Quindi deve esser chiaro che quanto si corrisponde è a saldo, perchè noi abbiamo potuto realizzare dalla Jugoslavia solo 45 miliardi.

Questo concetto deve essere fermato, specialmente di fronte a delle supposte dichiarazioni del Ministro e a delle pretese che sorgono da parte dei titolari di beni nazionalizzati.

GAVA. No! Riallacciandomi al quesito che poneva il senatore Jannaccone, circa il titolo in base al quale lo Stato italiano ha reclamato dalla Jugoslavia l'indennizzo per questi beni, un titolo giuridico chiaramente non c'è, e questo diversifica la posizione di tutti i proprietari dei beni in Jugoslavia da quella dei titolari di beni in altri Stati, quali Francia, Tunisia, ecc. Quei beni furono incamerati da quegli Stati a titolo di pagamento di indennità. Era quindi chiaro che tali indennità, essendo un debito dello Stato italiano verso gli altri Stati, l'Italia dovesse equamente indennizzare i titolari di questi beni che erano serviti a pagare l'indennità ai nostri ex nemici. Per la Jugoslavia noi abbiamo una posizione completamente diversa: questo Stato ex nemico, oltre l'Ungheria, la Bulgaria, la Romania, ecc., ha adottato il sistema economico collettivistico. Quindi si sono avuti due aspetti: un primo aspetto di beni statali e parastatali confiscati dallo Stato jugoslavo in virtù dell'articolo 74 del Trattato di pace e per i quali non abbiamo diritto a ricevere alcunchè da parte della Jugoslavia; in secondo luogo ci sono stati dei beni che, a prescindere dal Trattato di pace, per una legislazione interna dello Stato jugoslavo sono stati nazionalizzati o sottoposti a confisca o a riforma o ad altro, oppure lasciati liberi, e questi ultimi costituiscono un'altra categoria che esamineremo in un secondo momento.

Lo Stato italiano di fronte a questi titolari di beni non ha nessun obbligo dal punto di vista giuridico, lo ha dal punto di vista morale, come protettore in genere degli interessi sparsi nel mondo di tutti gli Italiani; in virtù dell'obbligo morale dello Stato di proteggere gli interessi italiani ed in virtù delle regole internazionali che, almeno nello stato attuale della civiltà, dicono che non si può espropriare o nazionalizzare senza un relativo indennizzo, lo Stato italiano si è fatto portavoce di questi interessi presso la Jugoslavia ed ha cercato di realizzare al meglio il valore dei beni che erano stati sottoposti alle misure espropriative. Era lo Stato che si ergeva a protettore degli interessi degli Italiani in Jugoslavia! È evidente, pertanto, che la genesi di questa azione dello Stato italiano, portata soltanto

sul terreno morale e politico internazionale, non concede possibilità di agire ai singoli titolari di beni per azioni di carattere soggettivo nei confronti dello Stato italiano; ed è questa la ragione per cui ritengo che i titolari di tali beni abbiano un interesse legittimo protetto nei confronti dello Stato italiano, ma non siano possessori di un diritto subbiiettivo perfetto che conceda loro un'azione nei confronti dello Stato italiano.

Situazione ben diversa è quella dei beni liberi. Per questi si tratta di un diritto soggettivo che non possiamo assolutamente ferire. Nella legge del 1952 che cosa abbiamo detto ai titolari di beni liberi? Voi titolari di beni liberi, se così vi aggrada, potete dare allo Stato italiano il mandato di vendere allo Stato jugoslavo, che si è impegnato di acquistare i vostri beni; lo Stato italiano si impegna a restituire a voi l'intero prezzo che realizzerà dallo Stato jugoslavo. Qui c'è un diritto soggettivo vero e proprio!

Dice bene il senatore Tomè, nella sua relazione, che alla fine dei conti questi titolari di beni avevano dato un mandato a vendere allo Stato italiano e che questo ha realizzato, nei limiti del possibile, quanto poteva da questi beni. È evidente, a mio modo di vedere, che la liquidazione dei beni liberi deve essere assolutamente distinta da quella degli interessi protetti relativi ai beni nazionalizzati, confiscati o sottoposti a riforma fondiaria.

Ecco perchè non si può accettare la confusione tra beni liberi e altri beni nazionalizzati o confiscati e non si può in maniera assoluta, in questo caso, fare una discriminazione sia pure in base a concetti di carattere sociale, perchè lo Stato italiano si è impegnato a dare ai titolari di quei beni quanto avrebbe realizzato.

È tanto esatta questa situazione che con la legge del luglio del 1952, quando noi abbiamo ricevuto dalla Jugoslavia i primi 10 miliardi per il pagamento di un acconto ai titolari dei beni nazionalizzati, il Tesoro italiano distintamente ha fatto uno stanziamento di 5 miliardi per l'indennizzo ai possessori di beni liberi che avessero dato allo Stato italiano il mandato di vendere. Sono insomma due posizioni, due categorie assolutamente distinte.

Qui nel disegno di legge al nostro esame questa distinzione non c'è assolutamente. Si dice: noi abbiamo ricevuto dalla Jugoslavia 45 miliardi a *forfait* ed è da parte nostra assolutamente impossibile determinare il valore che è stato attribuito a ciascun bene libero. Siamo perfettamente d'accordo, ma allora a questi beni liberi dobbiamo dare un unico criterio di valutazione o, per lo meno, — ecco quello che chiedo — non si deve applicare ad essi il criterio di discriminazione che si applica ai beni che formano oggetto di interessi legittimi.

In altri termini, quando diciamo che diamo 35 volte per i beni fino a 200 mila lire, 20 volte per i beni da 200 mila a 2 milioni, ed ancora di meno per i beni che superano i 2 milioni (ma questa è solo una ipotesi, perchè oltre questa cifra non v'è alcuna domanda), noi consumiamo una violazione del criterio della legge.

Noi dobbiamo dare a tutti la stessa rivalutazione o quanto meno dire che i criteri discriminatori che possono operare in tema di interessi legittimi non possono assolutamente operare in tema di diritti soggettivi, di beni liberi. La legge altrimenti può essere dichiarata incostituzionale sotto questo punto di vista.

C'è insomma una confusione per cui si identifica la posizione giuridica dei beni liberi con quella degli interessi legittimi!

Se aveste detto, per esempio, che per i beni fino a 200 mila lire si rivaluta di 35 volte, perchè quello è il giusto criterio di rivalutazione in base a ragioni economiche, e che i beni sino a 2 milioni si rivalutano a 20 volte, tutto questo sarebbe stato discutibile dal punto di vista economico, ma, dal punto di vista giuridico, perfetto.

Voi dite invece: per un criterio sociale a tutti i beni, interessi legittimi o diritti soggettivi, applichiamo 35 volte fino a 200 mila lire e 20 volte fino a 2 milioni, violando così, patentemente, a mio modo di vedere, il criterio del diritto soggettivo.

Quindi la conclusione mia è questa: che a quel punto del disegno di legge che tratta dei beni liberi debba essere apportato un emendamento che li separi dagli altri.

Ma vi è poi una sottocategoria dei beni liberi, quelli della lettera *b*) dell'accordo del dicembre 1954. Ritengo che, necessariamente, questa lettera *b*) debba essere soppressa e avulsa dal disegno di legge.

La lettera *b*) in questione, lo rammento ai colleghi, riflette i beni liberi i cui titolari non hanno dato mandato al Governo italiano di vendere.

RODA. Conosciamo in questo momento l'entità dei beni liberi e di quelli non liberi?

GAVA. È una questione diversa da quella che faccio io! Sono passato ad una subordinata a proposito dei beni liberi e dico che, in ogni caso, bisogna fare una ulteriore distinzione tra titolari di beni liberi che abbiano dato mandato di vendita al Governo e quelli che tale mandato non abbiano dato. (*Interruzione del senatore Mariotti*).

Si deve fare un trattamento a parte a costoro in virtù del Trattato che dice che per i titolari dei beni liberi che non abbiano dato mandato al Governo sarà concordato a parte con il Governo Jugoslavo. È un ulteriore credito! Ora che cosa può avvenire? Che noi possiamo danneggiare i titolari di beni liberi che non abbiano dato mandato e, con essi, danneggiare tutti gli altri aventi diritto, perchè se comprendiamo i titolari di beni liberi che non hanno dato mandato nella somma di 45 miliardi, dobbiamo accantonare per essi la somma relativa. Sappiamo in avvenire se questi titolari daranno o meno mandato al Governo italiano? Possono non darlo indefinitamente ed in tal caso la somma dovrà essere accantonata a lungo danneggiando gli altri interessati.

MARIOTTI. Il tribunale competente quale sarebbe?

GAVA. Non c'entra il tribunale qui! Io faccio adesso la questione se debba essere accantonata una certa somma; in ipotesi, i titolari di beni liberi, che non hanno dato mandato al Governo di vendere, potrebbero non dare mai mandato di vendere: in tal caso la somma dovrebbe essere accantonata a danno degli altri.

Può darsi che in avvenire questi titolari di beni diano il mandato al Governo italiano di vendere: allora bisogna essere pronti a trattare con la Jugoslavia per il realizzo, secondo la lettera b), dei beni e dare loro quei valori che verranno realizzati, separatamente dagli attuali 45 miliardi.

Ecco perchè noi non possiamo includere la lettera b) nell'articolo 1 del presente provvedimento. E non occorre, per questa categoria di persone, neanche un'altra legge, perchè la legge del 1952 dice in maniera tassativa che dobbiamo pagare quello che realizziamo dalla Jugoslavia. Siccome dobbiamo realizzare dalla Jugoslavia ulteriori somme per i beni liberi per i quali non si è avuto finora mandato, automaticamente tutto quello che realizzeremo per questi beni deve essere pagato ai titolari dei beni medesimi.

Ritengo che si possa mantenere il motivo sociale nei confronti dei meno abbienti, senza ferire il criterio giuridico della proporzionalità.

Debbo dichiarare, a onor del vero, che, in base alla legge vigente, il Ministero del tesoro aveva già dato istruzioni e la Commissione interministeriale aveva accolto ed applicato queste istruzioni, per un trattamento di favore ai meno abbienti, cioè ai possessori di piccoli poderi, di strumenti di lavoro, di suppellettili familiari. Ciò si faceva interpretando il mercato, affermando cioè che il mercato di questi beni determina un valore ed una rivalutazione superiore a quella dei beni appartenenti a complessi molto più grandi. Proprio in virtù della legge esistente noi eravamo arrivati a rivalutare a 30 volte i beni dei meno abbienti. Se si vuol portare questa rivalutazione anche a 35 volte, credo che ciò si possa fare in sede amministrativa e l'economia della presente legge verrebbe perciò a cessare completamente.

È avvenuto che alla categoria di rivalutazione di 30 o 35 volte, applicata dal Tesoro in sede amministrativa, si è voluto in sostanza aggiungere un'altra categoria, quella dei possessori dei beni che vanno da 200 mila lire a 2 milioni, ai quali si applica un coefficiente di rivalutazione di 20 volte. Mentre comprendo il criterio sociale per quanto riguarda i meno

abbienti, così come definito dalla Commissione interministeriale dietro istruzione del Ministero del tesoro, non comprendo più gli stessi criteri in ordine a questa seconda categoria. Occorre essere molto chiari. Un milione nel 1938 era una somma ragguardevole...

RODA. 200 mila lire nel 1938 non era però una grande somma.

GAVA. Non ho nessuna difficoltà a far salire il limite minimo anche a 300 mila lire. La questione riguarda coloro che erano, ad esempio, possessori di una villa del valore, nel 1938, di un milione, un milione e mezzo. Anche se oggi costoro possiedono in Italia valori per 100 milioni, in base alla presente legge hanno il diritto di farsi rivalutare 20 volte la villa signorile di cui erano proprietari. Dove sta allora il criterio sociale? Io avrei compreso tale criterio, se fosse stato connesso ad un accertamento del reddito dei percipienti, ma qui si rivalutano i beni con un criterio di proporzionalità davvero alla rovescia.

Noi possiamo venir meno alla norma generale, secondo cui il Governo deve fare un trattamento uguale per gli interessi protetti, se non raggiungono la perfezione del diritto soggettivo, quando sussistano impellenti motivi di carattere sociale. Qui dissento completamente da coloro che vogliono vietare al Governo la possibilità di questo atteggiamento, teorizzando a proposito di diritto soggettivo perfetto. Questo criterio però non deve andare al di là del fine che vuole effettivamente raggiungere, altrimenti si dà luogo ad una sperequazione e si crea un'ingiustizia.

Ecco perchè, in linea generale, non vedo la ragione di questa legge e ritengo che, in virtù della legge preesistente, si doveva trattar bene il meno abbiente, in sede amministrativa, senza introdurre queste gravi sperequazioni che rischiano di diventare anti-sociali, quali sono appunto le sperequazioni previste dalla lettera b) dell'articolo primo della legge, le quali potrebbero anche danneggiare complessi economici importanti. Se noi dobbiamo tener conto di una propensione doverosa ed umana verso i meno abbienti, dobbiamo anche aver presente il progresso economico della nazione ed il prin-

cipio che il dare mezzi ad enti economici, specialmente pubblici, vuol dire sviluppare le occasioni di lavoro e tonificare in genere l'economia nazionale. Mi pare che anche questo criterio non debba essere dimenticato, seppure si voglia ammettere che sia prevalente il criterio precedente.

In conclusione propongo una distinzione, teorica anche, ma soprattutto pratica, fra beni liberi ed interessi legittimi, perchè l'attuale confusione darà luogo a ricorsi di carattere costituzionale.

I beni liberi non ancora provvisti di mandato a vendere debbono essere regolati con ulteriori accordi fra lo Stato italiano e quello jugoslavo, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), dell'accordo del 1954. Gli scaglioni di cui alla lettera b) dell'articolo primo non hanno nessuna giustificazione di carattere sociale, mentre tale giustificazione ha la lettera a), i cui scopi sostanzialmente si potevano ottenere anche in sede amministrativa, ma che non ho nessuna ragione di vedere accolti con apposita legge.

Dichiaro che il criterio di aiutare i meno abbienti, a mio avviso, non deve essere rigido. Le istruzioni che erano state date dal Tesoro comportavano una maggiore elasticità, perchè davano la possibilità di guardare con vera aderenza alla realtà delle cose attraverso l'esame della posizione dei titolari dei diritti.

Se qui sembra che il limite delle 200 mila lire, cioè dei 7 milioni rivalutati, sia troppo basso e che si debba giungere ai 10 milioni, non ho alcuna difficoltà ad accedere ad un tale ordine di idee; ma non riesco a comprendere come si possa applicare il criterio di carattere sociale, quando non sappiamo a beneficio di chi andranno le rivalutazioni di cui allo scaglione b). Propongo quindi la soppressione del secondo scaglione della lettera b) ed eventualmente mi dichiaro favorevole ad un lieve aumento della cifra massima del primo scaglione.

TRABUCCHI. Mi richiamo a quanto ho detto nella seduta precedente. Meglio sarebbe che questo disegno di legge non fosse mai nato, perchè affronta un problema di ordine legislativo veramente considerevole, quale è quello dei limiti del potere legislativo secondo

la nostra Costituzione. Se non esistesse la Costituzione, poichè il potere legislativo sarebbe arbitro assoluto di fare e disfare, noi potremmo tranquillamente dire ai titolari dei beni, liberi o non liberi, poveri o ricchi: diamo quello che vogliamo, perchè noi siamo lo Stato. Noi qui siamo chiamati invece, per la prima volta, ad esaminare quale è il potere che abbiamo nei riguardi di titolari di diritti soggettivi o di interessi legittimi e cioè se possiamo, per ragioni che non siano di riconosciuto interesse pubblico, distribuire con un criterio diverso da quello della proporzionalità una somma che abbiamo ricevuto per un determinato indennizzo e che ci siamo in un primo tempo impegnati con legge di pagare ai proprietari di beni secondo un determinato criterio.

Il concetto che si debba applicare una progressività inversa, secondo il valore dei beni, dovrebbe essere riconosciuto di interesse pubblico. Ora noi possiamo ritenere di interesse pubblico, applicando genericamente tale criterio, la necessità di pagare i meno abbienti perchè si può ritenere che per costoro i beni di cui erano proprietari fossero mezzi di vita. Non riesco però a concepire un interesse pubblico che ci permetta di disporre arbitrariamente di somme che abbiamo a disposizione per un determinato scopo, dando a chi più, a chi meno, fra coloro che non possono essere ritenuti poveri e per i quali non possiamo pensare che i beni, che noi diamo, siano mezzi necessari per riprendere la loro attività. Questo è il motivo di perplessità generale senza voler esaminare, perchè è questione che mi porterebbe fuori dei limiti della discussione, se si tratta di diritti soggettivi o di interessi legittimi.

Portata la discussione su questo terreno, ritengo che sia superato anche il concetto dei beni liberi o no. Certamente la legge del 1952, quando ha richiesto il mandato ai titolari di beni liberi, ha fissato molto chiaramente il compito del Governo italiano. Essa ha stabilito che l'esercizio della facoltà della delega importava l'accettazione, da parte del proprietario del bene, del mezzo che, in caso di acquisto fatto dal Governo jugoslavo, verrà concordato fra i due Governi. Ciò vuol dire che il Go-

verno italiano aveva la capacità di agire per conto degli interessati nel determinare in contraddittorio col Governo jugoslavo il prezzo di questi beni. Una volta determinato globalmente il prezzo dei beni, credo che sia molto difficile dar luogo ad una distribuzione diversa da quella proporzionale. Penso che non si possa far altro che dividere proporzionalmente la somma globale.

La questione dei beni liberi è, a mio parere, connessa ai limiti che noi affermiamo debbano legare l'azione del potere legislativo. Se riteniamo di affermare che il potere legislativo, trattando di diritti dei singoli, abbia la possibilità di sacrificarli, anche per una ragione di opportunità di discutibile valore sociale, possiamo approvare tranquillamente il disegno di legge. In caso contrario dobbiamo accettare quanto meno le modificazioni proposte dal senatore Gava.

FORTUNATI. Ci troviamo di fronte ad una situazione di fatto. Se non erro, le condizioni dell'ultimo accordo sono tali per cui la valutazione è stata fatta *in toto*, sia per i beni liberi che per quelli nazionalizzati, per cui in definitiva i 75 milioni di dollari sono il corrispettivo di tutto il complesso dei beni. Che poi nell'accordo italo-jugoslavo ci si potesse o meno regolare diversamente, questa è un'altra considerazione. Sta di fatto comunque che ci troviamo di fronte ad un accordo, che il Parlamento ha ratificato e nei cui confronti è stata operata una valutazione globale.

Vi è poi un secondo elemento di fatto ed è che l'intervento dello Stato non può non essere delimitato dall'importo versato dal Governo jugoslavo. Anche questo mi pare essere un punto fermo che conduce alla conclusione che non si può non corrispondere di meno di quello che in base ad una valutazione economica dovrebbe essere corrisposto.

Dobbiamo dunque ripartire 75 milioni di dollari, data la valutazione che è stata fatta e la situazione quale ho prospettata, e dobbiamo ripartirli con criteri univoci sia per i beni liberi che per quelli non liberi. Anche perchè, se non sono male informato, proprio in funzione di un eventuale trattamento differenziale, gli accertamenti di fatto, allo stato attuale delle

conoscenze, sono tali per cui molti non hanno in fondo dichiarato se i loro erano beni liberi o no, nazionalizzati o no, cercando appunto di giocare sulla prospettiva di un eventuale diverso trattamento. Anche questo, secondo me, è un dato di fatto che da una Commissione legislativa, la quale si trovi di fronte ad un limite di 75 milioni, non può essere ignorato. È evidente che dobbiamo trovare non un criterio teorico ed astratto ma, per forza di cose, un criterio politico economico. Secondo me non vi è altra impostazione.

Poste le cose in questi termini, vi è da tenere in considerazione soltanto l'obiezione politico-economica che ha sollevato il collega Gava. Egli si chiede il perchè dei tre scaglioni: fino a 200.000 lire, da 200.000 a due milioni, oltre i due milioni. È evidente che da un punto di vista teorico, ed anche da un punto di vista pratico, gli scaglioni possono essere diversi ed è altresì evidente che, entrando in un criterio di ordine politico-economico, poteva essere fatto riferimento a due parametri: valore dei beni e situazione reddituale complessiva, in atto, dei danneggiati.

Però, quando il collega Gava mette in discussione che si possa parlare di un criterio sociale in ordine allo scaglione da duecento mila lire a due milioni, per il quale invece dovrebbe sussistere un trattamento uniforme con tutti gli altri, la conclusione concreta è che i titolari di beni, di valore superiore ai due milioni di lire, riceverebbero di più di quello previsto dalla proposta di legge. Diciamo dunque pane al pane e vino al vino.

Perchè dobbiamo trattare allo stesso modo chi aveva beni di valore sino a due milioni e chi ne aveva di valore superiore a due milioni? Quale è la ragione politico-economica sostanziale? Forse che i fenomeni che si sarebbero verificati o che si potrebbero verificare nello scaglione da 200 mila lire a due milioni, non si verificano affatto per gli altri? Ma sempre può verificarsi il caso di una società italiana che aveva molti beni al di qua del confine e beni di valore esiguo al di là, o viceversa.

Il problema non consiste in queste possibilità. Si tratta di impostare un criterio politico-economico e, se si accetta un determinato criterio di valutazione, è evidente che chi ha beni

di due milioni deve ricevere relativamente meno di chi ha due milioni. È chiaro che si tratta, ripeto, di un criterio politico-economico ed allora bisogna avere il coraggio di dire perchè si vuole dare di più a coloro che hanno più di due milioni. Capirei che voi deste di meno alla categoria fino a due milioni per poter dare di più alla categoria inferiore. Ma voi volete dar di meno a quelli, per poter dar di più alla categoria oltre i due milioni. Io potrei allora rovesciare questa tesi e dire: da un milione in giù tutti uguali, invece che di 35 volte la rivalutazione sia di 50 o di 70 volte, in modo che quelli oltre il milione non abbiano neanche un soldo della differenza che avrebbero in base alla proposta che discutiamo. In tal caso si sarebbe veramente coerenti con un dato criterio sociale.

GAVA. Noi vogliamo trattare giustamente tutti.

FORTUNATI. Siccome allo stato di fatto, secondo me, nonostante incongruenze possibili, in linea generale nella grande massa dei casi il criterio di distribuzione previsto dal disegno di legge soddisfa le esigenze di un notevole numero di individui, la cui quasi totalità dei beni era collocata nei soli territori in cui la nazionalizzazione è avvenuta, mentre per gli altri danneggiati è proprio vero l'opposto, accetto, nonostante talune incongruenze che, ripeto, vi possono essere in casi limite, il criterio proposto, perchè esso è sostanzialmente più giusto di quel qualunque altro criterio di presunta proporzionalità che vorrebbe mettere sullo stesso piano danneggiati che sono economicamente differenziati in modo notevole.

Per queste ragioni io chiedo, anche a nome degli altri senatori appartenenti al mio gruppo, in maniera formale che si passi all'esame degli articoli e non venga ulteriormente ritardata l'approvazione del provvedimento legislativo che è atteso da una massa di individui i quali versano in una situazione economica veramente disagiata, e che non si compiano su questo terreno passi che oggettivamente darebbero luogo a forme di bassa e volgare speculazione politica, su cui richiamo la responsabile attenzione del Senato. La situazione è

veramente delicata e in questo momento dei passi falsi potrebbero dar luogo a grossi inconvenienti.

Se ad un certo momento noi riscontrassimo che vi possono essere ulteriori perfezionamenti, nulla vieta che in questa sede si presenti un altro disegno di legge che corregga il precedente. Ma oggi come oggi la situazione è giunta ad un punto tale, per cui insisto nel dichiarare — e mi dispiace che siano solo i senatori della sinistra a formulare il monito — che un ritardo porterebbe a dei seri inconvenienti...

RODA. Queste cose sono già state dette anche da me!

FORTUNATI. Io parlo di sinistra. Comunque chiedo scusa se le parole possono essere state diversamente interpretate: sono stato presente soltanto alla seconda parte della seduta. Il rinvio è pertanto, secondo me, dannoso da tutti i punti di vista e non porterebbe ad alcuna soluzione concreta.

GAVA. Desidero fare alcune dichiarazioni specialmente in ordine ai motivi che hanno contrassegnato la chiusura dell'intervento del senatore Fortunati. Noi siamo qui a legiferare secondo giustizia e con criteri che debbono essere assolutamente superiori agli interessi e alle passioni di parte. Io non so quale sia l'ambiente di speculazione a cui accenna il senatore Fortunati. Desidero soltanto esaminare se quello che noi facciamo è cosa giusta e conveniente.

Il senatore Fortunati ha impostato una questione di fondo e di indirizzo, che discrimina effettivamente il criterio di quella parte, per esempio, dal criterio mio. In materia di beni liberi ha fatto confusione, nel termine giuridico e non intellettuale della parola, e tale confusione io assolutamente respingo. Non posso fare la stessa parte ai beni che siano oggetto di interessi protetti e ai beni che rappresentino un diritto perfetto, così come fa l'attuale disegno di legge. Se bisogna fare una discriminazione per ragioni di indole sociale e questo criterio è accolto in pieno dall'attuale legge, che lo applica però, sia agli interessi protetti, ai quali ritengo che esso possa essere applicato, sia ai diritti soggettivi ai quali ri-

tengo, in virtù della nostra Costituzione, che questo criterio non possa essere applicato.

Ecco quale è il punto fondamentale, ed anche se la sorte dei titolari di beni liberi fosse peggiorata, rispetto ai coefficienti di rivalutazione proposti dall'attuale disegno di legge, non me ne importerebbe; è una questione fondamentale di diritto e di rispetto della Costituzione che propongo e mi pare pertanto che non si possa passar sopra a una questione seria e importante.

È anche una posizione politica, come è stata resa evidente dalle dichiarazioni del senatore Fortunati. Per quanto riguarda gli interessi protetti, la questione è diversa; noi abbiamo detto che in linea generale si dovrebbero rispettare gli interessi protetti, così come insegnano i principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato italiano, e così come ci insegnano tutti i giorni i nostri organi giurisdizionali; che si tratti di interessi protetti nessun dubbio, sono invece in disaccordo sulla tesi che i beni nazionalizzati ecc. costituiscano dei diritti soggettivi, perchè in realtà tutti quanti sappiamo che sono interessi protetti, come bene ha detto il relatore.

Ora il punto fondamentale è questo, che l'interesse protetto deve essere davvero protetto dallo Stato italiano e può essere pretermesso solo quando un preminente criterio di indole sociale suggerisca, induca, costringa lo Stato su un terreno morale a venir meno, a fare eccezione a questo principio di carattere fondamentale.

Ho detto io, e ha ripetuto il senatore Trabucchi, che questo criterio di carattere sociale rispecchia il desiderio, il proposito, da parte del Senato e da parte del potere legislativo, di andare incontro ai meno abbienti. Questo motivo noi lo sentiamo e abbiamo proposto venga seguito; anzi dicevo, questo criterio veniva seguito dal Tesoro in sede amministrativa quando ammetteva, con un esame reale delle cose, una rivalutazione per i beni minori, per le suppellettili, per i beni strumentali e di lavoro, per le piccole officine una rivalutazione superiore a quella applicata per altri beni. Si teneva cioè conto non solo del valore obiettivo del bene che doveva essere rivalutato, ma anche si considerava subiettivamente il tito-

lare del bene. Oggi, il criterio subiettivo, che è essenziale in materia sociale, viene abbandonato, e si può dare il caso che coloro che possedevano beni di lavoro superiori alle 200 mila lire nel 1938 siano diventati oggi ricchi, e a costoro, senza alcuna ragione, noi oggi regaliamo arbitrariamente denaro, togliendolo agli altri.

Io non ho alcuna ragione di nascondere che il trattamento uguale verrebbe a giovare alle categorie superiori, ma il fare diversamente sarebbe praticamente un'ingiustizia che noi non vogliamo compiere. Ora, a proposito dell'andare incontro ai poveri, io ho detto che non ho alcuna ragione per fissare in modo assoluto il limite delle 200 mila lire; se volete si potrà portare alle 300 mila lire e, invece di dare un massimo di 7 milioni, si potrà dare un massimo di 10 milioni. In ciò sono perfettamente d'accordo, ed in tal caso gioveremmo a questa categoria, ma è il criterio, il principio, la condotta concettuale che noi dobbiamo considerare.

Ora, noi non possiamo accettare il criterio che senza una ragione sociale preminente si debba fare una graduatoria arbitraria, uno scaglionamento discrezionale in materia di interessi protetti, di interessi legittimi, che hanno una eguale forza di protezione e di difesa.

È per questa ragione che, passando all'esame degli articoli del disegno di legge, dopo la replica dell'onorevole Ministro, mi riservo di proporre, proprio in coscienza e per questa impostazione squisitamente politica, che è stata data dalla controparte, specialmente in materia di diritti soggettivi, le modifiche che ho già enunciato nel mio intervento.

TOMÈ, *relatore*. Intendo soffermarmi brevissimamente su due punti, sui quali il collega Gava ha richiamato l'attenzione della Commissione e per i quali intende proporre degli emendamenti.

Primo punto: incostituzionalità della disposizione degli scaglionamenti nel trattamento riservato ai beni liberi. Egli dice che i beni liberi debbono essere soddisfatti fino alla concorrenza del 100 per cento dal controvalore realizzato, comunque hanno diritto ad un trattamento uniforme. Rispondo che sarei d'accordo con lui, che una distribuzione per sca-

glioni nel trattamento dei beni liberi sarebbe inopportuna, se i titolari di beni liberi, inclusi nello scaglione minore, non venissero in realtà ad ottenere un corrispettivo concretamente superiore al valore dei beni che essi hanno perduto. Mi spiego: i beni liberi vengono tutti compresi in due scaglioni, moltiplicatore 35 volte e moltiplicatore 20 volte. Nello scaglione moltiplicatore 35 volte sono compresi il 90 per cento dei beni, nello scaglione 20 è compreso l'altro 10 per cento.

Ora anche questo secondo scaglione con il moltiplicatore 20 viene a percepire nella realtà di più di quanto sia il valore effettivo dei beni che essi hanno perduto.

GAVA. In base a che cosa?

MEDICI, *Ministro del tesoro*. In base al rapporto globale.

TOMÈ, *relatore*. In materia di diritti soggettivi, quando noi abbiamo soddisfatto le esigenze effettive dei titolari del diritto, in relazione alla consistenza economica dei beni, non ha alcuna importanza se ad un'altra categoria diamo di più di quanto non sia l'effettivo corrispettivo dei beni perduti.

Non ci sarà mai la possibilità, per mancanza di interesse, che i titolari di beni liberi, ammessi nel secondo scaglione, possano domani dare corso ad un'azione giudiziaria per rivendicare qualcosa di più, perchè hanno già avuto il loro.

Secondo punto. Il senatore Gava ha proposto che si escludessero dalla presa in considerazione in questo disegno di legge i titolari di quei beni liberi, che alla data del 5 ottobre 1954 non avevano dato mandato allo Stato di vendere i loro beni. Per questi, dice il senatore Gava, vi è una partita aperta con la Jugoslavia, partita che dovrebbe portare l'Italia a realizzare un ulteriore corrispettivo destinato esclusivamente alla categoria di questi titolari, che non hanno dato il mandato a vendere.

Ora, in linea di fatto, è opportuno precisare che i titolari di questi beni liberi, per i quali cioè non è stato dato mandato a vendere, sono all'incirca il 50 per cento nel complesso dei

titolari di beni liberi, quindi una massa cospicua; aggiungo che nell'accordo italo-jugoslavo in cui si regolano le questioni finanziarie, a proposito di questi titolari di beni liberi, per i quali non vi è stato mandato a vendere, si dice all'articolo 2 lettera b): «Tuttavia la questione se i beni liberi situati in territorio jugoslavo ed attinenti a delle persone la cui opzione per la nazionalità italiana è stata riconosciuta dai due Governi e per i quali i proprietari non hanno ancora presentato, fino al 5 ottobre 1954, la dichiarazione di vendita, sono coperti dalla lettera a, del presente paragrafo, e sarà regolata da un ulteriore accordo da intervenire tra i due Governi».

Dunque in questo accordo del dicembre 1954 si pone una possibilità di regolamentazione a parte per i beni per i quali non è stato dato mandato a vendere, ma non si riconosce senz'altro il diritto per lo Stato italiano ad esigere il corrispettivo. È questione pertanto che si dovrà vedere con il Governo jugoslavo. Da qui l'opportunità che con questo disegno di legge si prenda in considerazione anche questa categoria, altrimenti verremmo a porla in una situazione di assoluta inferiorità, senza sicura prospettiva di indennizzo futuro.

Queste sono le ragioni che mi portano ad oppormi nettamente agli emendamenti che il collega Gava intende proporre a questo disegno di legge.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Le condizioni oltremodo disagiate dei profughi giuliani, l'esigenza sempre più urgente di assicurare senza ulteriore indugio quella liquidazione da anni attesa ed invocata specie dalla gran massa dei meno abbienti, indusse il Ministero del tesoro a considerare la possibilità di dar corso fin dal giugno 1955 ai pagamenti sulla base delle esistenti norme legislative. Si ritenne cioè che la legge 5 dicembre 1949, n. 1064 ed il decreto presidenziale 11 marzo 1955, n. 210, che dava esecuzione all'Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, permettessero la corresponsione degli indennizzi definitivi senza necessità di altri provvedimenti legislativi integrativi. In fatti, la stessa competente Commissione interministeriale, dopo approfondita discussione, confermava nel settembre successivo che, ai

fini dell'esecuzione degli accordi intervenuti con la Jugoslavia, si poteva fare a meno di qualsiasi altra norma sia legislativa che regolamentare potendo essa stessa deliberare al riguardo in applicazione degli articoli 4 e 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064.

Se questa procedura fosse stata attuata le operazioni di liquidazione sarebbero iniziate da oltre un anno e si sarebbero raggiunte le seguenti finalità:

- a) consentire alla Commissione interministeriale di portare a termine i lavori;
- b) favorire, per quanto possibile, i meno abbienti;
- c) stabilire i coefficienti di rivalutazione.

Ora ci troviamo, a distanza di oltre un anno, dinanzi ad un progetto di legge già approvato dalla Camera nel quale il problema fondamentale è rappresentato dal modo di ripartizione tra gli aventi diritto dei 45 miliardi di lire riconosciuti dalla Jugoslavia.

È stato rilevato che la fissazione di diversi coefficienti di rivalutazione rispetto ai valori 1938 pone quesiti e problemi di ordine giuridico ed economico, interno ed internazionale, sia per la legittimità del criterio proposto sia per la misura della differenziazione prevista.

È però da tener presente al riguardo che la legge 5 dicembre 1949, n. 1064, ha già conferito alla Commissione interministeriale prevista dall'articolo 5 il potere di determinare gli indennizzi spettanti agli aventi diritto e che detta Commissione ebbe ad adottare, nella valutazione dei beni, un criterio che prevedeva per i piccoli patrimoni un coefficiente di rivalutazione più elevato di quello risultante dall'estimo dei medi e grandi patrimoni; e ciò per le ben note ragioni economiche e di mercato. Pertanto il criterio ora proposto veniva già riconosciuto come legittimo dall'organo deliberante in materia e la stessa misura del coefficiente di rivalutazione, fissato in 30 volte per i piccoli patrimoni, non si discosta molto da quello ora proposto.

Nè diverso è stato in materia l'avviso del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero degli esteri, il primo ammettendo che detti criteri di ripartizione potessero formare, in sede interna, oggetto di accoglimento ed approva-

zione, il secondo riconoscendo che le disposizioni previste nel progetto non contrastano con gli accordi internazionali conclusi in materia.

Chiarito quanto sopra, non si può ignorare la particolare situazione dei proprietari dei beni liberi, i quali, come titolari di un diritto di proprietà, hanno conferito speciale mandato al Tesoro per la vendita dei loro beni in vista del prezzo effettivamente corrisposto dal Governo jugoslavo. Ora, avendo il Governo italiano ottenuto, sul complesso di tutti i beni ceduti, un prezzo medio di 18 volte il valore 1938, non si potrebbe corrispondere ai rispettivi titolari dei beni liberi un ammontare inferiore. Fortunatamente non si presenta alcun caso di patrimoni, dichiarati in libera disponibilità, il cui valore superi 2.000.000 di lire al 1938, onde i coefficienti di rivalutazione previsti dal progetto ai fini dell'indennizzo risultano superiori a 18.

Per quanto concerne l'emendamento proposto e tendente a stralciare dal provvedimento in esame i beni liberi per i quali non sia stato presentato dagli interessati, entro il 5 dicembre 1954, l'impegno di vendita, diverse sono le riflessioni che dobbiamo fare.

Infatti, per i beni liberi, per i quali non è stata presentata la prescritta dichiarazione di vendita entro il termine previsto, l'Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954 ammette che essi possano formare oggetto di accordi ulteriori, ma è da tener altresì presente che il Governo jugoslavo li considera ancora, in contrasto con la nostra tesi, di propria pertinenza in base al Memorandum di Londra e, quindi, compresi nell'importo di 45 miliardi già riconosciuti. D'altra parte, anche il pagamento di un ulteriore indennizzo da parte del Governo jugoslavo, in epoca che non si può prevedere, difficilmente permetterà di assicurare ai titolari un coefficiente di 35 volte, dato che si tratta di beni che, nella generalità dei casi, non raggiungono il valore di lire 200.000 al 1938.

Si determinerebbe quindi una differenziazione inammissibile e si rinvierebbe ad epoca assai lontana la soluzione di un problema che ha pure la sua urgenza e che merita di essere definito in questa sede e con criteri unitari.

È inteso, peraltro, che l'ulteriore somma che il Governo jugoslavo dovrà riconoscerci — quando si indurrà ad accettare la nostra tesi — verrà pure ripartita, in aggiunta ai 45 miliardi che vengono oggi erogati a saldo degli aventi diritto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli.

JANNACCONE. Prego il signor Presidente di mettere ai voti la mia proposta di rinvio ad altra seduta della discussione degli articoli.

MARIOTTI. Noi ci opponiamo a questa proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Jannaccone di rinviare ad altra seduta la discussione degli articoli.

(Non è approvata).

Do allora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Ai titolari di beni di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, a quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge 31 luglio 1952, n. 1131, nonché a quelli di cui all'articolo 2, punto 2°, lettere a) e b), dell'Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, reso esecutivo col decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1955, n. 210, verrà liquidato e corrisposto, a valere sull'importo previsto dall'articolo 2, punto 2°, lettera b), e punto 3°, del citato Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, un indennizzo calcolato sulla base del valore 1938 attribuito ai beni, moltiplicato per i seguenti coefficienti di maggiorazione:

a) 35 sino al valore di 200.000 lire;

b) 20 sul valore eccedente le 200.000 lire e fino a 2.000.000 di lire.

Sui valori eccedenti i 2.000.000 di lire verrà applicato il coefficiente risultante dal residuo

delle somme disponibili dopo la liquidazione di cui alle lettere a) e b). In attesa della determinazione di tale coefficiente, il Ministero del tesoro concederà acconti in base a un coefficiente di rivalutazione non superiore a 5.

Dagli indennizzi come sopra calcolati vanno detratte le anticipazioni corrisposte ai sensi della legge 31 luglio 1952, n. 1131.

Su questo articolo il senatore Marina ha presentato alcuni emendamenti. Il primo tende a sopprimere il paragrafo contrassegnato con la lettera b).

MARINA. Ho chiesto la soppressione del paragrafo b) per le ragioni che ho già esposte e per quelle che esporrò ora brevemente, specialmente per richiamare il collega Roda ad una più esatta visione delle cose. Ricorda il senatore Roda il valore che avevano 200.000 lire nel 1938? Io le ragguglio con dei valori che certamente egli conosce perchè vive come me a Milano. Nel 1938 con 200.000 lire si poteva essere proprietari di quindici locali di abitazione civile; ammettendo che se ne usassero tre, dagli altri 12 si percepiva un reddito di mille lire al mese, che poteva permettere di vivere discretamente di rendita. Ecco perchè ritengo che, da un punto di vista sociale, sia opportuno moltiplicare per 35 volte il valore delle proprietà valutate allora in 200.000 lire. In questo modo, specie a coloro che erano proprietari terrieri e di immobili non si dà che il valore attuale degli immobili.

Oltre le 200.000 lire non siamo più nel campo della socialità, ma siamo nel campo dell'economia: la distribuzione deve essere uguale per tutti; quindi, poichè non vedo che vi siano delle ragioni per fare discriminazioni, insisto sulla soppressione della lettera b). Tuttavia, in subordine, propongo anche un altro emendamento, seguendo il concetto espresso dal Ministro che gli scaglioni non si devono fare di colpo da 200.000 lire a zero; allora ho frapposto un secondo scaglione da 200 a 500.000 lire per coprire eventualmente, con un diverso criterio maggiorativo di fronte alla media generale, anche quei piccoli proprietari di carattere artigiano che possono superare il valore delle 200.000 lire. Faccio presente che coloro

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

107ª SEDUTA (24 ottobre 1956)

che avessero 500.000 lire di valore nel 1938 verrebbero a percepire 13 milioni. Mi pare che siano cifre di una certa entità. Quindi se la soppressione della lettera *b*) non dovesse essere approvata, vorrei che fosse messo in votazione il mio emendamento presentato in subordine.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento Marina soppressivo della lettera *b*).

(Non è approvato).

Il senatore Marina propone inoltre, in linea subordinata, di sostituire, al penultimo comma dell'articolo la cifra « 200.000 » con l'altra « 500.000 ».

Metto ai voti questo emendamento.

(Non è approvato).

Il senatore Marina propone infine di sopprimere, sempre nel penultimo comma dell'articolo, le parole « non superiore a ».

Metto ai voti questo emendamento.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo già letto.

(È approvato).

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di cui al precedente articolo 1, i beni delle associazioni, dei comitati e delle società, regolari ed irregolari, sono considerati come appartenenti ad un unico soggetto, ancorchè non abbiano personalità giuridica.

Qualora si tratti di società in liquidazione al cui capitale partecipi direttamente o indirettamente lo Stato, l'indennizzo non potrà superare, per quanto riguarda detta partecipazione, l'ammontare delle passività accertate alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

TRABUCCHI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione di questo articolo perchè defin-

sce un concetto contrario a principi di diritto comunemente accettati. Non posso infatti dimenticare di esercitare la professione di avvocato, e quindi so che le società irregolari non sono una persona giuridica, ma un insieme di persone singole.

PRESIDENTE. Il senatore Marina propone un emendamento inteso a sopprimere il secondo comma dell'articolo.

MARINA. Onorevoli colleghi, cerchiamo di non deliberare con troppa fretta e senza ponderazione. Questo mio emendamento è basato su una precisa questione giuridica, e mi pare dovrebbe essere accolto.

Ho lungamente spiegato nel mio intervento come e perchè le società di cui è proprietario lo Stato o nelle quali ha comunque partecipazioni, non hanno diritto, in base al Trattato di pace, di essere risarcite; viceversa qui si consente il risarcimento. Noi approviamo disposizioni che non hanno senso, che non mi sento di sottoscrivere; nel chiedere la soppressione di questo comma, mi rivolgo al vostro senso di responsabilità. Questa legge sarà criticata, darà luogo a discussioni e liti infinite. Volte forse far lavorare gli avvocati? Se è per questo, allora avete forse ragione, perchè anche essi hanno diritto di lavorare! Del resto quante leggi facciamo per creare fonti di lavoro? Si stanno commettendo degli errori che io non sottoscrivo. Per questo insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Marina inteso a sopprimere il secondo comma dell'articolo 2.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo già letto.

(È approvato).

Art. 3.

Sono escluse da ogni diritto di indennizzo le partecipazioni — anche se legittimate — che alla data 1° maggio 1945 risultano di proprietà degli stranieri indicati nel secondo com-

ma dell'articolo 2 dell'Accordo italo-jugoslavo del 23 maggio 1949, ratificato con la legge 10 marzo 1955, n. 121.

Il senatore Marina propone di aggiungere alla fine dell'articolo le seguenti parole: « ... e le partecipazioni dirette ed indirette dello Stato ».

MARINA. Dichiaro di ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 3 nel testo già letto.

(È approvato).

Art. 4.

Della Commissione interministeriale, prevista dalla legge 5 dicembre 1949, n. 1064, la quale provvederà alle liquidazioni previste dalla presente legge, sono chiamati a far parte un rappresentante effettivo ed uno supplente designati dalla Consulta dei Comuni istriani, dal Comitato di liberazione nazionale dell'Istria e dal Movimento istriano revisionista ed un rappresentante effettivo ed uno supplente designati dalla Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e dalla Associazione nazionale tra i proprietari di beni italiani in Jugoslavia.

Le associazioni suddette dovranno procedere alla designazione dei rispettivi candidati entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

Il Ministro del tesoro nominerà con proprio decreto i due nuovi Commissari ed i due loro supplenti.

Il senatore Marina propone di sostituire la dizione dell'articolo con quella dell'articolo unico del disegno di legge n. 104 del Senato, pure di iniziativa del deputato Bartole:

« All'articolo 5 della legge 31 luglio 1952, n. 1131, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma:

” Della Commissione suddetta fanno parte anche un rappresentante effettivo ed uno sup-

plente per ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero, nonchè quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti delle organizzazioni giuliano dalmate già esistenti, che raggruppano tutte le categorie di interessati ” ».

Metto ai voti questo emendamento.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo già letto.

(È approvato).

Art. 5.

A vice segretario della Commissione sarà nominato un funzionario in servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro.

(È approvato).

Art. 6.

Ai fini della liquidazione e del pagamento degli indennizzi si applicano le norme di cui agli articoli 5 e 6, comma secondo, e 8 della legge 31 luglio 1952, n. 1131.

(È approvato).

Art. 7.

Avverso le deliberazioni della Commissione interministeriale costituita ai termini della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, è ammesso, entro il termine di giorni 60 dalla data di comunicazione dei relativi provvedimenti, ricorso al Ministro del tesoro, il quale provvede in via definitiva.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari